Sezione allegati

Codice della nautica da diporto
e
Pratiche nautiche

Tutti gli allegati sono aggiornati a giugno 2006

Tutti gli allegati sono scaricabili dal Cd Rom
Pronti per essere stampati e compilati

Indice degli allegati

Allegato 1

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,
a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172
coordinato con le ulteriori norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Indice degli articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
- Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;
- Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,recante norme sulla navigazione da diporto;
- Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;
- Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
- Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto;
- Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;
- Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.L.vo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
- Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
Regime della Navigazione da diporto
Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

Art. 2.
Uso commerciale delle unità da diporto

1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
    a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
    b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
    c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.
4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

Art. 3.
Unità da diporto

1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
    a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
    b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
    c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
    d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

Art. 4.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
   a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:
      1) unità da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri;
      2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5;
      3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere installati;
   b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:
      1) motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto e moto d'acqua;
      2) motori di propulsione installati su o in tali unità oggetto di una modifica rilevante del motore;
   c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:
      1) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;
      2) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell'unità e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla trasformazione;
      3) moto d'acqua;
      4) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati ad essere installati su unità da diporto.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
   a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
      1) unità destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;
      2) canoe e kayak, gondole e pedalò;
      3) tavole a vela;
      4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;
      5) originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate prima dell'anno 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore;
      6) unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
      7) unità realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
      8) unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, indipendentemente dal numero di passeggeri;
      9) sommergibili;
      10) veicoli a cuscino d'aria;
      11) aliscafi;
      12) unità a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
   b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):
      1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati ad essere installati, su: unità destinate unicamente alle regate e identificate in tale senso dal costruttore, unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario, unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella citata direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero di passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi;
      2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità di cui al comma 2, lettera a), numeri5) e 7);
      3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
   c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unità di cui alla lettera b) del presente comma, le unità costruite per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua e alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, a decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unità da diporto utilizzate per noleggio, locazione, insegnamento della navigazione da diporto o come unità appoggio per le immersioni subacquee, purché immesse sul mercato per finalità di diporto.

Nota all'art. 4. La Direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna è pubblicata in GUCE n. L 301 del 28 ottobre 1982.

Art. 5.
Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:
   a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più altri componenti;
   b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno;
   c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;
   d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
      1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore;
      2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;
   e) trasformazione rilevante dell'unità: la trasformazione di un'unità che:
      1) modifica il mezzo di propulsione dell'unità;
      2) comporta una modifica rilevante del motore;
      3) altera l'unità in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unità;
   f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unità è mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua;
   g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo;
   h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;
   i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.

Art. 6.
Requisiti essenziali di sicurezza

1. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.
2. I motori entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in aderenza alla normativa comunitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La marcatura CE di cui all'articolo 8 attesta la conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
4. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, si presumono conformi ai requisiti indicati dal comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 7.
Immissione in commercio e messa in servizio

1. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio per uso conforme alla loro destinazione i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 8.
2. Possono, inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso i motori entrobordo e fuoribordo quattro tempi a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, derivati da motori aventi le specifiche CE.
3. Possono essere immesse in commercio le unità da diporto parzialmente completate che soddisfino i requisiti indicati all'articolo 6, destinate, per la dichiarazione del costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea o della persona responsabile dell'immissione sul mercato, ad essere completate da altri.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 contiene i seguenti elementi:
   a) nome e indirizzo del costruttore;
   b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
   c) descrizione dell'unità da diporto parzialmente completata;
   d) dichiarazione attestante che l'unità da diporto è destinata ad essere completata da altri e che essa è conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II.
5. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i componenti di cui all'articolo 4, comma 1, recanti la marcatura CE di cui all'articolo 8, accompagnati da una dichiarazione di conformità, di cui all'allegato VIII, che sono destinati ad essere incorporati nelle unità da diporto, conformemente alla dichiarazione del costruttore o del suo mandatario nel territorio comunitario, ovvero, in caso di importazione da un Paese terzo, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario.
6. La dichiarazione di cui al comma 5 contiene i seguenti elementi:
   a) nome e indirizzo del costruttore;
   b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
   c) descrizione dei componenti;
   d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.
7. Possono essere immessi in commercio o messi in servizio i motori di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, i motori omologati a norma del provvedimento di recepimento della direttiva 97/68/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della medesima, nonché i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CE, del Consiglio, del 3 dicembre 1987, se il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea dichiara, ai sensi dell'allegato VIII, punto 3, che il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo, quando sia installato in un'unità da diporto o in una moto d'acqua secondo le istruzioni fornite dal costruttore.

8. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente capo, purché sia indicato espressamente e in modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in commercio o messi in servizio finché non siano resi conformi.

Nota all'art. 7. La Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali è pubblicata in GUCE n. L 59 del 27 febbraio 1998.

Art. 8.
Marcatura CE di conformità

1. Quando sono immessi sul mercato, i seguenti prodotti devono recare la marcatura CE di conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo le modalità di cui all'allegato III;
   a) unità da diporto, moto d'acqua e componenti di cui all'allegato I, considerati conformi ai corrispondenti requisiti essenziali di cui all'allegato II;
   b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, paragrafi B e C;
   c) motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, paragrafi B e C.
2. La marcatura CE di conformità, come indicato nell'allegato III, deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulle unità da diporto e sulle moto d'acqua di cui al punto 2.2 dell'allegato II, paragrafo A, sui componenti di cui all'allegato I o sul loro imballaggio e sui motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato di cui al punto 1.1 dell'allegato II, paragrafo B. La marcatura CE deve essere corredata dal numero di identificazione dell'organismo responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati X, XI, XII, XIII e XIV.
3. È vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplati dal presente capo che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE. Sui prodotti contemplati nel presente capo o sul loro imballaggio può essere apposto ogni altro marchio, purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
4. Qualora i prodotti oggetto del presente capo siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedano l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi si presumono conformi anche alle disposizioni di tali direttive. La marcatura CE indica che il prodotto è conforme alle direttive applicabili o alle pertinenti parti delle stesse. In tale caso i riferimenti alle suddette direttive applicate dal costruttore, quali pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di conformità o istruzioni per l'uso che, in base a queste direttive, accompagnano tali prodotti.

Art. 9.
Valutazione della conformità

1. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea espletano le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4. Per le unità da diporto, in caso di valutazione della conformità successiva alla costruzione, se ne' il costruttore ne' il mandatario stabilito nella Comunità assumono la responsabilità per la conformità del prodotto al presente capo, questa può essere assunta da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità. In tale caso la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve presentare una domanda a un organismo notificato ai fini di una relazione successiva alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve fornire all'organismo notificato tutti i documenti disponibili ed i dati tecnici relativi alla prima immissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine. L'organismo notificato esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni per assicurarne la conformità equivalente ai pertinenti requisiti di cui all'articolo 6. In tale caso la targhetta del costruttore descritta all'allegato II, punto 2.2, deve contenere la dizione «certificazione successiva alla costruzione». L'organismo notificato redige la dichiarazione di conformità concernente la valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta persona redige la dichiarazione di conformità di cui all'allegato VIII e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE con il numero distintivo del pertinente organismo notificato.
2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il costruttore di unità o il suo mandatario stabilito nella Comunità espletano le seguenti procedure per le categorie di progettazione A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II, paragrafo A:
   a) per le categorie A e B:
      1) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra due virgola cinque e dodici metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
      2) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B), di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C), di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
   b) per la categoria C:
      1) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra due virgola cinque e dodici metri: in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II, paragrafo A: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II paragrafo A: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
      2) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

c) per la categoria D:
   1. per le unità con scafo di lunghezza compresa tra due virgola cinque e ventiquattro metri: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
d) per le moto d'acqua:
   1. controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV, o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
e) per i componenti di cui all'allegato I:
   1) uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G, H di cui agli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII.

3. Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il costruttore dei motori o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano l'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche:
   a) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), il costruttore dell'unità o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano:
      1) se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate per la misurazione del rumore: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII ovvero la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;
      2) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza /dislocamento: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A) di cui all'allegato IV, o il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII, ovvero la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;
      3) se per la valutazione sono utilizzati dati certificati relativi all'unità di riferimento, stabiliti conformemente al numero 1): il controllo di fabbricazione interno, modulo A, di cui all'allegato IV o il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari, modulo AA, di cui all'allegato V o la verifica di un unico prodotto, modulo G, di cui all'allegato XII o la garanzia qualità totale, modulo H, di cui all'allegato XIII;
      4) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 3) e 4), il costruttore della moto d'acqua o del motore o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui all'allegato V (modulo AA) o il modulo G o H di cui agli allegati XII e XIII.
5. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonché la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere redatte anche nella lingua italiana.
6. Gli organismi di cui all'articolo 10 trasmettono al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 1.
7. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del richiedente.

Art. 10.
Organismi di certificazione

1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9, nonché i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso regolamento è disciplinato il procedimento di autorizzazione.
2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero delle attività produttive che provvede, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza; decorso tale termine, si intende negata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere rinnovata. L'autorizzazione è revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonché all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilano sull'attività degli organismi autorizzati. Il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione.
6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui al comma 1, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che, entro sessanta giorni, procedono di intesa al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.
7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati.

Art. 11.
Vigilanza e verifica della conformità

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è demandata al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro.
2. Al fine di verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, alle prescrizioni del presente capo, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori. A tale fine è consentito:
   a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
   b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
   c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove.

4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN 45000, specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, predispongono e mantengono a disposizione degli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato IX.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 56, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, alle disposizioni del presente capo, ordinano al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, o al responsabile dell'immissione in commercio, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformità, fissando un termine non superiore a trenta giorni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti ordinano l'immediato ritiro dal commercio dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.
8. Nel caso di mancato adeguamento, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a spese del costruttore o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.

Art. 12.
Clausola di salvaguardia

1. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 10, che i prodotti oggetto del presente capo, ancorché recanti marcature CE ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, i beni o l'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti stessi, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, ed adottano di intesa ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio, informandone immediatamente la Commissione europea.

Art. 13.
Disposizioni transitorie

1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalità:
   a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
   b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.

Art. 14.
Rinvio

1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

TITOLO II
Regime amministrativo delle unità da diporto

Capo I
Iscrizione delle unità da diporto

Art. 15.
Registri di iscrizione

1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.
3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314.
4. Il proprietario dell'unità da diporto può richiedere all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell'unità sia stato riacquistato, il proprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, che rilascia una nuova licenza di navigazione.

Note all'art. 15. Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 (Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alla norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201.

Art. 16.
Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria

1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.

Art. 17.
Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità che, previa presentazione da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

Art. 18.
Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero

1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 15, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna che possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 15 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

Art. 19.
Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto

1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il proprietario deve presentare all'autorità competente il titolo di proprietà, la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo.
2. Per le unità provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità.
4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, e successive modificazioni.

Art. 20.
Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto

1. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima immissione in servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri. Alla domanda è allegata:
    a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
    b) dichiarazione di conformità CE unitamente a copia dell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
    c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo;
    d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.

Art. 21.
Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri

1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unità.

2. La cancellazione delle unità da diporto dai registri di iscrizione può avvenire:
   a) per vendita o trasferimento all'estero;
   b) per demolizione;
   c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
   d) per passaggio ad altro registro;
   e) per perdita effettiva o presunta.

Art. 22.
Documenti di navigazione e tipi di navigazione

1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
   a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
   b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
   a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità, rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
   b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
   a) imbarcazioni senza marcatura CE:
      1. senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
      2. fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
   b) b) imbarcazioni con marcatura CE:
      1. senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
      2. con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
      3. con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
      4. per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.

Art. 23.
Licenza di navigazione

1. La licenza di navigazione per le unità da diporto è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unità se richiesto,l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio su supporto informatico o per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dai rispettivi uffici di iscrizione con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.

Art. 24.
Rinnovo della licenza di navigazione

1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.

Art. 25.
Bandiera nazionale e sigle di individuazione

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo il numero di iscrizione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.
4. Il proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unità da diporto è tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera.

Art. 26.
Certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 27.
Natanti da diporto

1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
   a) entro sei miglia dalla costa;
   b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
   c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.
5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.

Art. 28.
Potenza dei motori

1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.

Art. 29.
Apparati ricetrasmittenti di bordo

1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:
   a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
   b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
   c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.

Art. 30.
Manifestazioni sportive

1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.

Art. 31.
Navigazione temporanea

1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:
   a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
   b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
   c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali.
2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto.
5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.
6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione.

Art. 32.
Autorizzazione alla navigazione temporanea

1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti:
   a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
   b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto.
2. L'autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.

Art. 33.
Condizioni per la navigazione temporanea

1. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità.

Capo III
Persone trasportabili ed equipaggio
Art. 34.
Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto

1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
   a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
   b) per le unità non munite di marcatura CE:
      1. se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
      2. se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.

Art. 35.
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto

1. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.

Art. 36.
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 37.
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.

Art. 38.
Ruolino di equipaggio

1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.

Capo IV
Obbligo di Patente

Art. 39.
Patente nautica

1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
    a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
    b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
    a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
    b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
    c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le rispettive categorie:
    a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
    b) Categoria B: comando di navi da diporto;
    c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.

Capo V
Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto

Art. 40.
Responsabilità civile

1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.

Art. 41.
Assicurazione obbligatoria

1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n.990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.
3. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

Nota all'art. 41. Il testo dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 2) è il seguente:

Art. 6 - (Veicoli e natanti immatricolati negli stati esteri che circolino temporaneamente in Italia).

1. **Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione.**
2. **Per i natanti l'obbligo di assicurazione è assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituzionale all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che:**
   - a) **si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato nazionale;**
   - b) **sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto.**
3. **Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 è assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le modalità stabilite con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi.**
4. **L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresì assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:**
   - a) **da uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2 lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunità economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto;**
   - b) **da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunità economica europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.**
5. **In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).**
6. **Le disposizioni di cui al comma 3,4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.**
7. **Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**
8. **L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi precedenti:**
   - a) **stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;**
   - b) **nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore;**
   - c) **è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati**

all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore dei responsabile civile ai sensi della presente legge.

9. **Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'art. 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'art. 313 del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.**

Titolo III
Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto e sulla mediazione

Capo I
Locazione unità da

Art. 42.
Locazione e forma del contratto

1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.

Art. 43.
Scadenza del contratto

1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Art. 44.
Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.

Art. 45.
Obblighi del locatore

1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Art. 46.
Obblighi del conduttore

1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

Capo II
Noleggio

Art. 47.
Noleggio di unità da diporto

1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque Interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Art. 48.
Obblighi del noleggiante

1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

Art. 49.
Obblighi del noleggiatore

1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.

Capo III
Mediatore per le unità da diporto

Art. 50.
Ruoli dei mediatori per le unità da diporto

1. Le regioni disciplinano i requisiti e le modalità di iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto, la formazione e conservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.

Art. 51.
Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore

1. L'iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo.
2. L'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

TITOLO IV
Educazione marinara

Art. 52.
Cultura nautica

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, può inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonché attraverso gli istituti tecnici nautici.

TITOLO V
Norme sanzionatorie

Capo I
Illeciti amministrativi

Art. 53.
Violazioni commesse con unità da diporto

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.
5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.
6. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione e riportato sulla licenza di navigazione.

Art. 54.
Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea

1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.

Art. 55.
Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto.

1. Chiunque esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 56.
Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto

1. Il costruttore, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio prodotti di cui all'art. 4, comma 1, non conformi alle disposizioni del titolo I, capo II o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'art.12, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
2. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che non ottemperino agli ordini delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemilaottocentoventidue a euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni dell'articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione di cui all'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, fino alla produzione della documentazione.

Art. 57.
Rapporto delle violazioni

1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.
2. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, l'autorità competente emette l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre indagini supplementari.

Note all'art. 57. - Il testo del comma 1 dell'art. 17, e l'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329) è il seguente:
Art. 17 (Obbligo del rapporto).
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Art. 18 (Ordinanza - Ingiunzione).
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiamo fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate, è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

TITOLO VI
Disposizioni complementari e transitorie

Art. 58.
Durata dei procedimenti

1. procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.

Note all'art. 58. Il testo dell'art. 2-bis del decreto ministeriale 21 novembre 1956 (Nuove norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1957, n. 50) è il seguente:
Art. 2-bis (Conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista senza il sostenimento dell'esame).
Per l'uso degli apparati radiotelefonici installati a bordo delle navi di stazza lorda inferiore alle 150 T., purché la potenza dell'apparato non superi i 50 Watts o non si tratti di impianto radiotelefonico rispondente ai requisiti prescritti dalla Sezione XII del decreto ministeriale 22 novembre 1954,il certificato limitato di radiotelefonista di cui all'art. 1 del presente decreto può essere conseguito anche senza il sostenimento dell'esame di cui all'art. 2, purché l'aspirante dichiari di possedere le conoscenze, pratiche e generali, e le attitudini richieste dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni il cui contenuto è riprodotto per estratto nell'allegato 1 del presente decreto. Nella domanda l'interessato dovrà, inoltre, dichiarare:
- **a) i propri dati anagrafici, di sapere leggere e scrivere, di avere buona condotta e di essere cittadino italiano;**
- **b) di essere a conoscenza del fatto che nel caso di dichiarazioni non conformi al vero il certificato di radiotelefonista gli verrà ritirato.**

La domanda dell'interessato dovrà essere vistata dal concessionario del servizio rtf di bordo.
Il Ministero P.T. si riserva la facoltà di ritirare il certificato di cui trattasi nel caso che venga accertato che l'operatore abbia fatto un uso indebito o, comunque, irregolare della stazione radiotelefonica.

Art. 59.
Arrivi e partenze delle unità da diporto

1. Le unità da diporto sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

Art. 60.
Denuncia di evento straordinario

1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

Nota all'art. 60. - Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42) è il seguente:
Art. 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze).

1. **Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.**
2. **Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:**
   - **a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;**
   - **b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.**
3. **Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

Art. 61.
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli interessati.

Nota all'art. 61.- Il testo dell'art. 579 del codice della navigazione è il seguente:
579. (Inchiesta formale)
L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa.

Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni. L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera. L'inchiesta formale è sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si è verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino.

Art. 62.
Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne

1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.
2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.
3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

Art. 63.
Tariffe per prestazioni e servizi

1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
3. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.
5. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 63. - Il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 - pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34) è il seguente:
Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE).

1. **Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.**
2. **Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.**
3. **I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.**
4. **Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.**
5. **Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione.**
6. **In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

Il testo vigente della tabella D del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533 (Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'amministrazione dello Stato - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1954, n. 173), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 1954, n. 224) come sostituita dall'all. 1 alla legge 6.

Art. 64.
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 65.
Regolamento di attuazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
   - a) modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
   - b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unità da diporto e formalità relative alla cancellazione dai registri delle unità da diporto;
   - c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
   - d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;
   - e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
   - f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
   - g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
   - h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del
   - i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
   - j) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
   - k) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
   - l) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 66.
Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:
   - a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;
   - b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
   - c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
   - d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
   - e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;
   - f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
   - g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
   - h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
   - i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
   - j) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.

Art. 67.
Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato I - COMPONENTI

1. Protezione antincendio per motori entrobordo e entrobordo con comando fuoribordo («sterndrive»).
2. Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata.
3. Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando.
4. Serbatoi destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante.
5. Boccaporti e oblò prefabbricati.

Allegato II – requisiti essenziali

Osservazione preliminare:
Ai fini del presente allegato il termine «unità» designa le unità da diporto e le moto d'acqua.

A. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DELLE UNITÀ.

1. Categorie di progettazione delle unità

Categoria di progettazione	Forza del vento (Scala Beaufort)	Altezza significativa delle onde da prendere in considerazione (H1/3, metri)
A "In alto mare"	> 8	> 4
B "Al largo"	=< 8	=< 4
C "In prossimità della costa"	=< 6	=< 2
D "In acque protette"	=< 4	=< 0.3

Definizioni:

A. In alto mare: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (Scala Beaufort) e l'altezza significativa delle onde superiore a 4 m, ma ad esclusione di circostanze anomale; imbarcazioni ampiamente autosufficienti.
B. Al largo: progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 4 m.
C. In prossimità della costa: progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m.
D. In acque protette: progettate per crociere in acque costiere riparate, in piccole baie, laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 0,3 m, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 m, ad esempio a causa di imbarcazioni di passaggio.

Le unità da diporto di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento e gli altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato II e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.

2. Requisiti generali.

I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) devono essere conformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi sono loro applicabili.
2.1. Identificazione dell'unità.
Ogni unità reca una marcatura con il numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:

- codice del costruttore;
- Paese di costruzione;
- numero di serie unico;
- anno di costruzione;
- anno del modello.

La norma armonizzata pertinente fornisce i dettagli di tali requisiti.
2.2. Targhetta del costruttore.
Ogni unità da diporto: reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dello scafo, contenente le seguenti informazioni:
nome del costruttore;

- marcatura «CE» (vedi allegato III);
- categoria di progettazione di cui al punto 1;
- portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
- numero di persone raccomandate dal fabbricante per il cui trasporto l'unità da diporto è stata concepita.

2.3. Protezioni contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo.
A seconda della categoria di progettazione, le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo.
2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di governo.
In condizioni normali di uso, (velocità e carico), la posizione principale di governo nelle unità da diporto a motore consente al timoniere una buona visibilità a 360°.
2.5. Manuale del proprietario.
Ogni unità da diporto è fornita di un manuale del proprietario in lingua italiana e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui è commercializzata. Detto manuale dovrà più particolarmente attirare l'attenzione sui rischi di incendio e di allagamento e conterrà le informazioni elencate ai punti 2.2, 3.6 e 4, nonché i dati relativi al peso a vuoto dell'unità da diporto in chilogrammi.

3. Resistenza e requisiti strutturali.

3.1. Struttura.
La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione devono assicurare all'unità da diporto una resistenza adatta da tutti i punti di vista. Particolare attenzione si presterà alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6.
3.2. Stabilità e bordo libero.
L'unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6.

3.3. Galleggiabilità.
L'unità da diporto è costruita in modo da garantire caratteristiche d galleggiabilità adeguate alla sua categoria di progettazione ai sensi del punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6. Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili devono essere progettate in modo da avere una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata. Le unità da diporto inferiori a 6 metri, sono munite di una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento quando siano utilizzate conformemente alla loro categoria di progettazione.
3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura.
Le aperture nello scafo, nel ponte (o nei ponti) e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unità da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa. Finestrature, oblò e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta. Le tubazioni attraversanti lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.
3.5. Allagamento.
Tutte le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento. Occorre riservare particolare attenzione:
- ai pozzetti e gavoni, che devono essere autovuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unità da diporto;
- agli impianti di ventilazione;
- all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.

3.6. Portata massima consigliata dal costruttore.
La portata massima consigliata dal costruttore [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unità da diporto è stata progettata, è determinata in funzione della categoria di progettazione (punto 1), della stabilità e del bordo libero (punto 3.2), della galleggiabilità e del galleggiamento (punto 3.3).
3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio.
Tutte le unità da diporto delle categorie A e B, nonché quelle appartenenti alle categorie C e D di lunghezza superiore ai 6 metri sono munite di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti che, secondo la progettazione, possono trovarsi a bordo durante la navigazione. Gli alloggiamenti sono di pronto accesso in qualsiasi momento.
3.8. Evacuazione.
Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili di lunghezza superiore a 12 metri sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di rovesciamento. Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di incendio.
3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio.
A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unità da diporto sono munite di uno o più attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.

4. Caratteristiche di manovra.
4.1. Il costruttore provvede affinché le caratteristiche di manovra dell'unità da diporto con il motore più potente per il quale l'unità da diporto è progettata e costruita siano soddisfacenti. In conformità della norma armonizzata la potenza massima nominale di tutti i motori destinati alle unità da diporto deve essere specificata nel manuale fornito al proprietario.

5. Requisiti relativi ai componenti e alla loro installazione.
5.1. Motori e compartimenti motore.
5.1.1. Motore entrobordo.
Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio. Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili. I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore sono incombustibili.
5.1.2. Ventilazione.
Il vano motore deve essere ventilato. È necessario evitare l'ingresso di acqua nel vano motore attraverso le prese d'aria.
5.1.3. Parti esposte.
Le parti esposte del motore in movimento o calde che possono causare lesioni alle persone devono essere efficacemente protette, a meno che il motore non sia già rinchiuso o comunque isolato nel suo vano.
5.1.4. Avviamento dei motori fuoribordo.
Tutte le unità da diporto munite di motori fuoribordo dispongono di un dispositivo atto ad impedire l'avviamento del motore con marcia inserita, tranne il caso in cui:
a) il motore fornisca meno di 500 N di spinta statica;
b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.

5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente.
Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dall'unità o cade in acqua.
5.2. Sistemi di alimentazione del carburante.
5.2.1. Considerazioni generali.
I dispositivi e le installazioni destinati al rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.
5.2.2. Serbatoi di carburante.
I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi ed i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante. Tutti gli spazi contenenti i serbatoi debbono essere ventilati. La benzina viene conservata in serbatoi che non formino parte integrante dello scafo e siano:
a) isolati dal vano motore e da ogni altra fonte di ignizione;
b) isolati dai locali di alloggio.

Il gasolio può essere conservato in serbatoi facenti parte integrante dello scafo.

5.3. Impianto elettrico.
Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'unità da diporto in condizioni di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione. Particolare attenzione è rivolta alla protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti di tutte le reti, fatti salvi i circuiti di accensione del motore, alimentate da batterie. Deve essere garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas eventualmente emessi dalle batterie. Queste ultime sono assicurate fermamente e protette dalle infiltrazioni d'acqua.
5.4. Sistema di governo.
5.4.1. Considerazioni generali.
I sistemi di governo sono progettati, costruiti ed installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.
5.4.2. Dispositivi di emergenza.
Le unità da diporto a vela e le unità da diporto con un solo motore entrobordo dotate di sistemi di governo con comando a distanza sono munite di dispositivi di emergenza per il governo dell'unità da diporto a velocità ridotta.
5.5. Impianto del gas.
Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e vengono progettati ed installati in modo da evitare perdite ed il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali ed i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni ed agli agenti incontrati in ambienti marino. Ciascun apparecchio è munito di dispositivo di sicurezza contro lo spegnimento della fiamma. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite di prodotti di combustione. Tutte le unità da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo. Gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione.
5.6. Protezione antincendio.
5.6.1. Considerazioni generali.
Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unità da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. È riservata particolare attenzione all'ambiente circostante gli apparecchi a fiamma libera, le zone calde o i motori e le macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle conduttore di olio e carburante non ricoperte ed è evitata la presenza di fili elettrici al di sopra delle parti calde delle macchine.
5.6.2. Attrezzatura antincendio.
L'unità è fornita di un'attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio o la posizione e la capacità dell'attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio sono indicate. Le imbarcazioni non sono messe in servizio finché non sia stata installata l'appropriata attrezzatura antincendio. I vani dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consenta di evitare l'apertura del vano in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili ed uno è collocato in modo da poter essere facilmente raggiunto dalla posizione principale di governo dell'unità.
5.7. Fanali di navigazione.
Laddove installati, i fanali di navigazione devono essere conformi alla regolamentazione COL REG 1972, quale successivamente modificata o CEVNI, a seconda dei casi.
5.8. Prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra.
Le unità sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale fuori bordo di sostanze inquinanti (olio, carburante, ecc.).
Le unità fornite di servizi igienici devono essere munite:

a) di serbatoi, oppure
b) di dispositivi che consentono l'installazione di serbatoi.

Le unità dotate di serbatoi installati permanentemente sono fornite di una connessione di scarico standard per consentire ai tubi degli impianti di scarico di essere collegati alla tubazione di scarico dell'imbarcazione. Inoltre i tubi destinati all'evacuazione dei rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono essere dotati di valvole che ne consentano la chiusura a tenuta stagna.

B. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI ALLE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO DEI MOTORI DI PROPULSIONE.
I motori di propulsione devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico.

1. Identificazione del motore.
1.1. Su ogni motore figurano chiaramente le informazioni seguenti:

- marchio commerciale o nome commerciale del costruttore del motore;
- tipo del motore, famiglia del motore, se del caso;
- un numero di identificazione unico del motore;
- la marcatura CE, nei casi previsti dall'art. 8.

1.2. Le diciture suddette devono essere chiaramente leggibili ed indelebili e rimanere tali per la durata normale d'esercizio del motore. Se sono utilizzate etichette o targhette, esse devono essere apposte in modo da rimanere fissate per la durata normale di esercizio del motore e da non poter essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.
1.3. Le diciture suddette devono essere apposte in una parte del motore necessaria per il suo normale funzionamento e che abitualmente non richiedono una sostituzione per tutta la durata di esercizio del motore.
1.4. Le diciture suddette devono essere collocate in modo da essere immediatamente visibili da una persona normale dopo che il motore è stato assemblato con tutti i componenti necessari per il suo funzionamento.

2. Requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico.
I motori di propulsione devono essere progettati, costruiti e assemblati in modo tale che, se correttamente installati e in uso normale, le loro emissioni non superino i valori limite risultanti dalla tabella seguente:
Tabella 1 - Gk/kWh

TIPO	monossido di carbonio			idrocarburi			Ossidi di azoto	Particolato PT
	A	B	n	A	B	n		
Motore a scoppio due tempi	150,0	600,0	1,0	30,0	100,0	0,75	10,0	Non applicabile
Motore a scoppio quattro tempi	150,0	600,0	1,0	6,0	50,0	0,75	15,0	Non applicabile
Accensione per compressione	5,0	0	0	1,5	2,0	0,5	9,8	1,0

A, B e n sono valori costanti indicati nella tabella, PN è la potenza nominale del motore in kW e le emissioni di gas di scarico sono misurate conformemente alla norma armonizzata EN ISO 8178-1:1996.
Per i motori di potenza superiore a 130 kW sono utilizzati i cicli di funzionamento E3 (IMO) o ES (nautica da diporto).
I carburanti di riferimento da utilizzare per le prove di emissione per i motori alimentati a benzina o a diesel sono specificati nella direttiva 98/69/CE, (allegato IX, tabelle 1 e 2) e per i motori alimentati con gas di petrolio liquefatto sono specificati nella direttiva 98/77/CE.

3. Durata.
Il costruttore del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, devono consentire al motore di mantenersi conforme ai limiti di cui sopra per tutta la durata normale di esercizio del motore e in condizioni d'uso normali.
Queste informazioni sono ottenute dal costruttore del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti; in questo modo il costruttore potrà predisporre e pubblicare le istruzioni per la manutenzione con tutti i nuovi motori immessi in commercio per la prima volta.
La durata normale dei motori è considerata la seguente:

a) per i motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato: 480 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi);
b) per i motori di moto d'acqua: 350 ore o cinque anni (la prima di queste eventualità a verificarsi);
c) per i motori fuoribordo: 350 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi).

4. Manuale del proprietario.
Con ogni motore è fornito un «manuale del proprietario» redatto in lingua italiana e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui è commercializzato.
Il manuale deve:

a) fornire istruzioni per l'installazione e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore secondo i requisiti di cui al paragrafo 3 (durata);
b) specificare la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.

C. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI ALLE EMISSIONI ACUSTICHE.
Le unità da diporto con motore entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.

1. Livelli di emissione acustica.
1.1. Le unità da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati in modo che le emissioni acustiche misurate conformemente alla prova definita nella norma armonizzata EN ISO 14509, non superino i valori limite indicati nella tabella seguente:

Potenza di ciascun motore in kW	Livello massimo di pressione sonora = LpASmax in dB
PN =< 10	67
10 < PN =< 40	72
PN > 40	75

PN = potenza nominale del motore in kWh alla velocità nominale e LpASmax = livello massimo di pressione sonora in dB.
Per le unità con due o più motori di qualsiasi tipo può essere applicata una tolleranza di 3 dB.

1.2. In alternativa alle prove di misura del suono, le unità da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se hanno un numero di Froude pari a &60; 1,1 e un rapporto potenza/dislocamento pari a &60; 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del costruttore del motore.
1.3. Il «numero di Froude» è calcolato dividendo la velocità massima dell'imbarcazione V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza della linea al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per la costante gravitazionale (g = 9,8 m/s2).
Fn = V/ radice quadrata di (g.Lwl).

Il «rapporto potenza/dislocamento» è calcolato dividendo la potenza del motore P (kW) per il dislocamento dell'imbarcazione D (t) = P/D.
1.4. Quale ulteriore alternativa alle prove di misura del suono, le unità da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se i loro principali parametri di progettazione sono identici o compatibili con quelli di una unità di riferimento certificata rispetto alle tolleranze specificate nella norma armonizzata.
1.5. Per «unità di riferimento certificata» s'intende una specifica combinazione scafo/motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, di cui è stata accertata la conformità ai requisiti relativi alle emissioni acustiche, misurata conformemente al punto 1.1., e per la quale tutti i principali parametri di progettazione e le misure di livello sonoro appropriati sono stati inclusi successivamente nell'elenco pubblicato delle unità di riferimento certificate.

2. Manuale del proprietario.
Per le unità da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui all'allegato II, paragrafo A, punto 2.5, comprende le informazioni necessarie per mantenere l'unità e il dispositivo di scarico in una condizione che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell'uso normale.
Per i motori fuoribordo, il manuale del proprietario di cui all'allegato II, paragrafo B, punto 4, fornisce le istruzioni necessarie per mantenere il motore fuoribordo in una condizione che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell'uso normale.».

Allegato III - MARCATURA «CE»

La marcatura «CE» di conformità è costruita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:
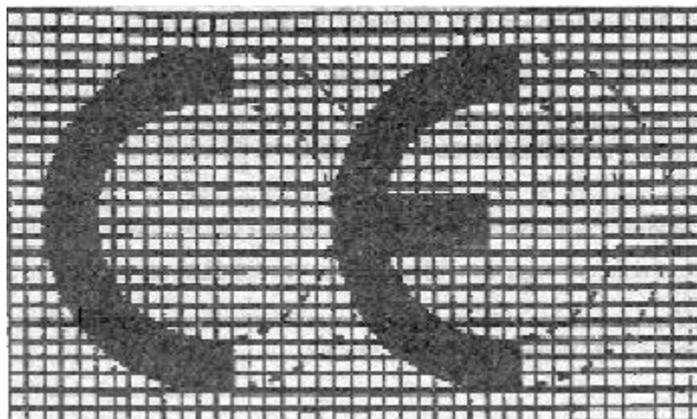
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE», dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico di cui sopra.
Le dimensioni verticali dei vari elementi della marcatura «CE» devono essere sostanzialmente le stesse, comunque non inferiori a 5 mm.

La marcatura «CE» è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora esso intervenga nel controllo della produzione.

Allegato IV - CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A)

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità (vedi allegato VIII).
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).
4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti del presente decreto.

Allegato V - CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (modulo AA)

Questo modulo è costituito dal modulo A, come indicato nell'allegato IV, oltre che dai seguenti requisiti supplementari:

A. Progettazione e costruzione.

Su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o per suo conto:

a) prova di stabilità conformemente al punto 3.2 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo A);

b) prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo A).

Disposizioni comuni ad entrambi le varianti: queste prove o calcoli o controlli devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.

B. Emissioni acustiche.

Per le unità da diporto dotate di motore entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua:

su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore di unità, le prove d'emissione sonora definite nell'allegato II C sono eseguite dal costruttore di unità, o in suo nome, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.

Per i motori fuoribordo e per i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato:

su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore di motori, le prove d'emissione sonora definite nell'allegato II, paragrafo C, sono eseguite dal costruttore di motori, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.

Quando sono oggetto della prova più di un motore di una famiglia di motori, è applicato il metodo statistico descritto nell'allegato XV per assicurare la conformità del campione.

Allegato VI - ESAME «CE DEL TIPO» (modulo B)

1. Un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare, rappresentativo della produzione considerata, soddisfa le disposizioni del presente decreto.

2. La domanda di esame «CE del tipo» deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
   - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
   - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
   - la documentazione tecnica descritta al punto 3.

   Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo» (*). L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

4. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).

4. L'organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni delle norme di cui all'art. 6, comma 4 nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme;

4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato II qualora non siano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4; (*) Uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza o su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto.

4.3. effettua e fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate;

4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente decreto, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.
All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva una copia.
Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto.

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame «CE del tipo» di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo».

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame «CE del tipo» e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo» e dei loro complementi per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

Allegato VII - CONFORMITÀ AL TIPO (modulo C)

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attesto di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato VIII).
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti del presente decreto.
3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario (vedi allegato IX).
4. Per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e nell'eventualità che un costruttore non operi a norma di un pertinente sistema qualità come quello di cui all'allegato XIII, un organismo notificato scelto dal costruttore può eseguire o far eseguire controlli sui prodotti ad intervalli casuali. Se il livello qualitativo appare insoddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal costruttore, è utilizzata la procedura seguente:
5. un motore di serie è sottoposto alla prova descritta nell'allegato II, punto B. I motori di prova devono aver subito un rodaggio, parziale o completo, conforme alle prescrizioni del costruttore. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore di serie eccedono i valori limite descritti alla tabella di cui al punto 2 dell'allegato II, punto B, il costruttore può chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore sottoposto originariamente alla prova. Per garantire la conformità del campione di motori di cui sopra ai requisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XV.

Allegato VIII - DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITÀ

1. La dichiarazione scritta di conformità alle disposizioni della direttiva deve accompagnare:
   a) le unità da diporto e le moto d'acqua e deve essere allegata al manuale del proprietario (allegato II, paragrafo A, punto 2.5);
   b) i componenti di cui all'allegato I;
   c) i motori di propulsione e deve essere allegata al manuale del proprietario (allegato II, paragrafo B, punto 4).
2. La dichiarazione scritta di conformità deve comprendere i seguenti elementi, ed essere redatta nella lingua o nelle lingue di cui all'allegato II, paragrafo A, punto 2.5:
   a) nome e indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità, ragione sociale e indirizzo completo; il mandatario deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del costruttore;
   b) descrizione del prodotto definito al punto 1 - descrizione del prodotto di cui trattasi: marca, tipo, numero di serie (se del caso);
   c) riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;
   d) se del caso, riferimento alle altre direttive comunitarie applicate;
   e) se del caso, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato da un organismo notificato;
   f) se del caso, nome e indirizzo dell'organismo notificato;
   g) identificazione della persona autorizzata a firmare a nome del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità.
3. Per quanto riguarda:
   - i motori di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;
   - i motori omologati a norma del provvedimento che recepisce la direttiva 97/68/CE, conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della stessa;
   - i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE,
   - la dichiarazione scritta di conformità include, oltre alle informazioni di cui al punto 2, una dichiarazione del costruttore attestante che il motore è conforme ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente decreto, se installato su un'unità da diporto conformemente alle istruzioni fornite dal costruttore, e che tale motore non deve essere messo in servizio finché l'imbarcazione da diporto in cui deve essere installato non è stata dichiarata conforme, ove previsto, con la pertinente disposizione del decreto.

Allegato IX - DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE

La documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI, VII, X, XII e XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti utilizzati dal costruttore per garantire che i componenti o l'unità siano conformi ai relativi requisiti essenziali.

La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto, nonché permettere di valutarne la conformità ai requisiti del presente decreto legislativo.

La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione:

a) una descrizione generale del tipo;
b) disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti;
c) descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
d) un elenco delle norme di cui all'art. 6, comma 4, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4;
e) i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami effettuati;
f) i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità secondo il punto 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato II, punto A);
g) i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di scarico che dimostrano la conformità con il punto 2 dei requisiti essenziali (allegato II, punto B);
h) i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i dati relativi all'unità di riferimento che dimostrano la conformità con il punto 1 dei requisiti essenziali (allegato II, punto C).

Allegato X - GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE (modulo D)

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore dei prodotti di cui all'art. 4 che essi verificano, né il mandatario di una di queste parti. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.
   1.1. L'organismo notificato deve essere indipendente e non deve essere controllato dai costruttori o dai fornitori.

2. Il fabbricante deve applicare un sistema di qualità della produzione, eseguire l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema qualità.
   3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista; la documentazione relativa al sistema qualità; se del caso la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (vedi allegato IX) e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».
   3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai requisiti del presente decreto. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti; dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità; degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale; dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.
   3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nei gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
   3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2, o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.
   4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
   4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: la documentazione relativa al sistema qualità; altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.
   4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.
   4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
   - la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino;
   - gli adeguamenti di cui ai paragrafo 3.4, secondo capoverso;
   - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo capoverso, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.

Allegato XI - VERIFICA SU PRODOTTO (modulo F)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella comunità, si accerta e dichiara che i prodotti cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti del presente decreto legislativo.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato VIII).
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto legislativo, o mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al paragrafo 4, o mediante controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al paragrafo 5, a scelta del fabbricante.
   - 3.1 Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto.
   - 4.1. Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alla norma o alle norme relative all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e della direttiva ad essi applicabili.
   - 4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun prodotto approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.
   - 4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.
5. Verifica statistica.
   - 3.1. Il fabbricante presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
   - 3.2. I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alla norma o alle norme relative all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti del presente decreto legislativo e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto.
   - 3.3. La verifica statistica deve avvenire considerando i seguenti elementi: metodi statistici utilizzati; programma di campionamento e sue caratteristiche operative. Per la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni dei gas di scarico si applica la procedura definita nell'allegato XV.
   - 3.4. Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato ad eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi. Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato o l'autorità competente prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica. Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.
   - 3.5. Il fabbricante o il suo mandatario, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

Allegato XII - VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (modulo G)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2, è conforme ai requisiti del presente decreto legislativo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» sul prodotto e redige una dichiarazione di conformità.
2. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede alle opportune prove, in conformità della norma o delle norme di cui all'art. 6, comma 4, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti del presente decreto legislativo. L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto legislativo, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento (vedi allegato IX).

Allegato XIII - GARANZIA QUALITÀ TOTALE (modulo H)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti del presente decreto legislativo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura «CE» deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza. di cui al paragrafo 4.
2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al paragrafo 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema qualità.
   3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato. La domanda deve contenere:
   - tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
   - la documentazione relativa al sistema qualità.

   3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti del presente decreto legislativo. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
   Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
   - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti;
   - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'art. 6, comma 4, nonché degli strumenti che permetteranno di garantire l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato II;
   - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione;
   - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità;
   - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
   della documentazione in materia di qualità, ad esempio i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale;
   - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

   3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (EN29001). Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita valutativa agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
   3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.
   4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
   4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
   - la documentazione relativa al sistema qualità;
   - la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di garanzia della qualità, ad esempio risultati di analisi, calcoli, prove;
   - la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia della qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.

   4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità, e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
   4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali: la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo capoverso, secondo trattino; le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo capoverso; le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo periodo, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate.

Allegato XIV - GARANZIA QUALITÀ DEL PRODOTTO (modulo E)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal contrassegno d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il costruttore deve applicare un sistema di qualità approvato per la verifica e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema qualità.
   4.1. Il costruttore deve presentare una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati a un organismo notificato di sua scelta.
   La domanda deve contenere:
   - tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti considerata;
   - la documentazione relativa al sistema qualità;
   - se del caso, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato «CE del tipo».

   4.2. In base al sistema qualità, ogni prodotto deve essere esaminato e prove appropriate come stabilito nella norma o nelle norme pertinenti di cui all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti, devono essere eseguite per assicurarne la conformità ai requisiti pertinenti fissati dal presente decreto legislativo. Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottati dal costruttore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure ed istruzioni scritte.
   Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
   Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
   - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri della direzione in materia di qualità dei prodotti;
   - degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la costruzione;
   - dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema qualità;
   - della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.

   4.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di valutazione deve comprendere una visita degli impianti del costruttore. La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
   4.4. Il costruttore deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
   Il costruttore o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
   L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
   L'organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore.
   La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.
   4.1. La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
   4.2. Il costruttore deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di verifica, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: la documentazione relativa al sistema qualità; la documentazione tecnica; altre documentazioni quali rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.
   4.3. L'organismo notificato deve svolgere periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga ed utilizzi il sistema qualità e deve fornire al costruttore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.
   4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il costruttore. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o fa svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario.
   Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.
5. Il costruttore deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
   - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo trattino;
   - gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
   - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo periodo ed ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.

Allegato XV - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO E ACUSTICHE

1. La verifica della conformità di una famiglia di motori è effettuata su un campione di motori di serie. Il costruttore decide la dimensione (n) del campione, d'intesa con l'organismo notificato.
2. La media aritmetica X dei risultati ottenuti dal campione è calcolata per ciascun componente regolamentato delle emissioni di gas di scarico e acustiche. La produzione della serie è considerata conforme ai requisiti («decisione d'autorizzazione») se la condizione seguente è soddisfatta:

X + k. S < = L
S e' la deviazione standard, dove:
S al quadrato = (SIGMA)(x-X) ai quadrato/(n-1)
X = media aritmetica dei risultati
x = singoli risultati del campione
L = valore limite appropriato
n = numero di motori nel campione
k = fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella)

n	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
k	**0,973**	**0,613**	**0,489**	**0,421**	**0,376**	**0,342**	**0,317**	**0,296**	**0,279**
n	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
k	**0,265**	**0,253**	**0,242**	**0,233**	**0,224**	**0,216**	**0,210**	**0,203**	**0,198**

Se N < = 20, K = 0,860 (radice quadrata di N)

Allegato XVI - Tabella A - DIRITTI E COMPENSI
PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO

Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza	**300 euro**
Visite periodiche ed occasionali navi da diporto	**75 euro**
Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio certificazioni	**25 euro**
Rilascio licenze di navigazione	**25 euro**
Aggiornamento licenze di navigazione	**15 euro**
Rilascio certificato d'uso motore	**20 euro**
Aggiornamento certificato d'uso motore	**10 euro**
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C	**25 euro**
Esame per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto	**100 euro**
Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi	**30 euro**
Rinnovo licenze	**25 euro**
Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto dai registri.	**20 euro**
Copia di un documento	**10 euro**
Rilascio di un duplicato	**25 euro**
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione	**20 euro**

NOTE AGGIUNTIVE

a) Vecchie norme non abrogate

Decreto legislativo 14.8.1996 n. 436 di attuazione della direttiva 94/25/CE

Art. 19

1. Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in servizio unità d diporto e componenti conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni.
2. Alle unità da diporto di cui al presente decreto, si applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994 n. 232, in attesa delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con il decreto stesso.

B) Norme integrative introdotte dalla legge n. 172 dell'8 luglio 2003 per il riordino della nautica da diporto

Art. 2
(Unità da diporto impiegate in attività di noleggio)

1. ....omissis…
2. È istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:
   a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2; Con D.M. 10.5.2005 n. 12 è stato emanato il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
   b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
   c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;
   d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.
4. …omissis…
5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.

Art. 3
(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche)

1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:
   a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
   b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
   c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine)

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
   «9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)».
2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   «1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro».
3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
   «2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area».

Art. 5

(Modifiche al codice della navigazione)

1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole: «e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate».
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:
   «Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro».

Art. 6

(Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;
   b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:
      1. semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonché alla istituzione di registri nazionali;
      2. revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;
      3. rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;
      4. previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;
      5. semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;
   c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:
      1. revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;
      2. affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;
   d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
   e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;
   f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;
   g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
   h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7
(Unità navali storiche)

1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
   a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;
   b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;
   c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;
   d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;
   e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.
2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:
   a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
   b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
   c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 8
(Ordinanze di polizia marittima)

1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.

Art. 9
(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione)

1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.

Art. 10
(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814)

1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma è sostituito dal seguente:
   «I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili».

Art. 11
(Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali)

In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta solo ad istanza degli interessati.

Art. 12
(Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici)

1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 13
(Disposizioni interpretative le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché per l'esercizio di attività portuali)

1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.
2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto il seguente comma: "2bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza".
4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, è aggiunto il seguente periodo: "Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo"

Testo coordinato dell'art. 1 della legge n.494 del 1993, come modificato dall'art. 10 della legge n. 88/2001, come da ultimo modificato dall'art. 13 della legge di riforma della nautica.

1. **La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:**
   a) **gestione di stabilimenti balneari;**
   b) **esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;**
   c) **noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;**
   d) **gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;**
   e) **esercizi commerciali**
   f) **servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.**
2. **Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84.**

2bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.

Art. 14
(Sgravi contributivi)

1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti.

L'art. 21- comma 11 della legge 289/2002 (fin .2003) stabilisce: "I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, a esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Art. 15.
(Disposizioni abrogative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
   a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
   b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;
   c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;
   d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;
   e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
   f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
   g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:
   a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
   c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ULTERIORI NORME RELATIVE ALLA NAUTICA

1. - Norme integrative in materia doganale introdotte dall'art. 20 della legge 6 marzo 1976 n. 51

Il secondo comma dell'art. 254 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con Decreto del Presidente dalla Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, è sostituito dal seguente: "La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. È altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale nautico e che, in caso di rientro in porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'autorità marittima estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie" (Vedasi circolare n. 265658 del 5.6.1976 della D. G. Naviglio).

2. (Estratto della legge 6 agosto 1991 n. 255. Art. 7)
Tab. D – Allegato 1 – Tributi speciali per i servizi resi dal Ministero della Marina Mercantile

Oggetto	Tariffe	Annotazioni
1. iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto (compresi i passaggi di proprietà).	L. 120.000 (Euro 61,97)	
2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto)	L.100.000 (Euro 51,65)	Riduzione del 50% per le navi inferiori alle 250 t.s.l.

3° e 4° comma ...omissis

3. Estratto della legge 7 dicembre 1999, n. 472
Interventi nel settore marittimo (Art. 18, 25 e 27)

Art. 18
(Proventi contravvenzionali)

1. I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio 1865 n. 2134, derivanti dall'accertamento delle violazioni alla legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni, non sono soggetti a riparto.
2. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili".

Art. 25
(Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime)

1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinate a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.
2. Agli effetti del comma 1 si intende:
   a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;
   b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquicoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.
3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandanti e condotti dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni già previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (ora artt. 3 e 4 del DPR 431/1997), previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole unità di cui al comma 2 lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità.
4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232 (ora D.M. 5 ottobre 1999 n. 478).
5. I requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2 lettera b), sono determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unità è destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unità è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.
6. Le unità indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di 12 persone escluso l'equipaggio. Le medesime unità non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; …Omissis... (tassa di stazionamento soppressa art. 15 legge n. 172/2003).

Art. 27
(Violazioni della disciplina della navigazione interna)

1. Le violazioni alla disciplina della navigazione interna, stabilita dalle regioni ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione.

4. Disposizioni concernenti l'imposta di registro relative alle unità da diporto

Art. 14 della legge 5.5.1989 n. 171
(modificato dal D.L. 151/1991, convertito con legge 12.7.1991 n. 202, dall'art. 17 - 2° comma – dal D.L. 22.5.1993 N.155 - che aumenta le tariffe del 50% e dal D.L. n.7/2005 convertito con legge 31.3.2005 n. 43)

1. Agli atti di natura traslativa o dichiarativa, aventi per oggetto le unità da diporto, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 , parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.
2. All'articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, la lettera f), introdotta dall'articolo 14, comma 2, della legge 5 maggio 1989 n. 171, è sostituita dalla seguente:

unità da diporto:

CATEGORIA	LUNGHEZZA	IMPOSTA EURO
natanti	fino a sei metri fuori tutto	**71,00**
	oltre sei metri di lunghezza fuori tutto	**142,00**
imbarcazioni	fino a otto metri di lunghezza fuori tutto	**404,00**
	fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto	**607,00**
	fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto	**809,00**
	oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto	**1.011,00**
navi		**5.055,00**

Allegato 2

MEMORANDUM SULLE VIOLAZIONI DELLA LEGISLAZIONE PER LA NAUTICA DA DIPORTO

Premessa

Può accadere che nel corso della navigazione si venga fermati da organi preposti alla vigilanza in mare (i controlli relativi alla sicurezza della navigazione da diporto, secondo la nuova legge per il riordino della nautica, sono di preminente competenza delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera) e verbalizzati per violazioni alle norme sulla navigazione da diporto o alle disposizioni delle leggi speciali, applicabili alla navigazione da diporto. Il codice della nautica da diporto ha raggruppato nel Titolo V (artt. 53, 54, 55, 56 e 57) il corpus delle sanzioni amministrative pecuniarie specifiche per la nautica. Tutti gli illeciti, fatta eccezione per le violazioni alle aree marine protette, alla legge speciale sulla pesca sportiva e all'assicurazione obbligatoria, si risolvono con il pagamento di una determinata somma. Ma come dobbiamo comportarci nel caso di contestazioni di addebiti e quali sono i rimedi che la legge mette a nostra disposizione?

Contestazione degli addebiti

Secondo le previsioni dell'art. 14 della legge 24.11.1981 n. 689, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. In assenza della contestazione immediata, la notifica deve essere effettuata nel termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione, elevato a 360 giorni per i residenti all'estero. Trascorso tale termine non è più possibile effettuare alcuna contestazione di addebiti.

Nel verbale devono essere indicati gli illeciti commessi, le norme violate, le circostanze di tempo e di luogo, l'ammontare della somma da pagare a titolo di sanzione (nella misura massima e in quella con pagamento ridotto), le modalità di pagamento nonché l'autorità competente all'applicazione della sanzione cui può essere presentato ricorso. (la competenza è ora solo delle Capitanerie di Porto).

Prima della firma del verbale (quando la contestazione avviene immediatamente) il trasgressore può rendere una spontanea dichiarazione inerente al fatto contestato che deve essere riportata nel verbale in modo integrale dall'agente accertatore. In talune circostanze è opportuno indicare anche la presenza di eventuali testimoni presenti al fatto. La dichiarazione può essere utile ai fini della presentazione di memorie difensive, di cui diremo in seguito.

È bene chiarire che quando parliamo di reati (cioè delitti e contravvenzioni puniti con la reclusione o la multa e con l'arresto o l'ammenda), la competenza è dell'autorità giudiziaria; mentre se parliamo di illeciti amministrativi (puniti con sanzione pecuniaria), la competenza in campo marittimo è del Capo del Compartimento.

La sanzione amministrativa

La legge 689/1981 citata ha apportato radicali modifiche al sistema penale. Essa ha ricondotto ad illecito amministrativo, punibile con la sola sanzione amministrativa, numerose fattispecie che in precedenza avevano natura penale ed erano punite con l'ammenda. A seguito della riforma della legge sulla nautica i reati marittimi previsti dal codice della navigazione non sono più applicabili alla navigazione da diporto. Tuttavia vi sono alcuni reati, specifici della navigazione, come il naufragio, la tratta degli schiavi, il traffico di clandestini, ecc. per i quali continuano ad applicarsi, per analogia, le norme del codice della navigazione.

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma entro i limiti, da un minimo ad un massimo, stabiliti dalla norma violata. La legge ammette il pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole al reo, al doppio del minimo della sanzione stessa (cosiddetto sistema sanzionatorio con pagamento liberatorio).

Facciamo un esempio: se la legge prevede una sanzione da euro 51 (nel minimo) a euro 516 (nel massimo), applicando la norma più favorevole, la sanzione sarà di euro 102 (doppio del minimo), essendo più sfavorevole quella di 1/3 del massimo pari a euro 516. Con l'entrata in vigore dell'euro anche le sanzioni sono state convertite nella nuova moneta. Se l'operazione di conversione lire/euro dà un risultato espresso con i decimali si ha il cosiddetto troncamento e la cifra va arrotondata eliminando i decimali.

Come dianzi accennato, le norme del codice della navigazione non sono più applicabili al diporto (navi, imbarcazioni e natanti), tuttavia per alcuni reati specifici, come il naufragio, la tratta degli schiavi ecc..le disposizioni di detto codice si continuano ad applicare, per analogia. Ai fini della repressione delle violazioni è stato istituito un corpus di sanzioni, valido esclusivamente per la nautica, raggruppato nel Titolo V del codice della nautica da diporto (artt. 53, 54, 55, 56, e 57). Per l'esame si rinvia all'allegato 1.

- Per le violazioni alle disposizioni sulle aree marine protette, invece, le relative sanzioni sono più articolate. Secondo le previsioni legislative, i limiti geografici delle aree marine devono essere individuati con i mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa AISM-IALA (Association Internationale de Signalisation Marittime - International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorityes). Nell'ipotesi di navigazione a motore in zone vietate è necessario distinguere se in loco esistano – o meno – i mezzi di segnalazione a terra:

  a) Nel primo caso, le violazioni sono punite, a norma dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda che va da euro 103 a euro 12.911 (reato di competenza del giudice).

  b) Nel secondo caso (senza segnali nel territorio) la sanzione pecuniaria è ora più proporzionata. Dopo la riforma legislativa sulla nautica, la sanzione amministrativa va da euro 200 a euro 1000 a condizione, però, che il conduttore dell'unità non sia a conoscenza dei vincoli relativi all'area. In relazione alla conoscenza dei vincoli sull'area, è necessario fare attenzione alla recidiva nella stessa zona poiché, in tal caso, non si può più invocare l'applicazione della sanzione amministrativa e pertanto la violazione verrebbe ricondotta all'ipotesi a).

  c) I parchi e le riserve marine, oltre che dalla legge sull'ambiente, sono regolamentati anche dai relativi organismi di gestione, che possono emanare disposizioni sulla disciplina dell'area di competenza, ovviamente non in contrasto con quanto già disciplinato dalla legge. Anche in questa ipotesi le sanzioni nei casi di violazione sono differenziate a seconda che esistano – o meno - gli strumenti di segnalazione conformi alle norme AISM-IALA. Nei casi di aree regolarmente segnalate, la sanzione amministrativa va da euro 25 a euro 1032; in quelle non segnalate la sanzione è ridotta e va da euro 25 a euro 500.

Per la violazione delle norme sulla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per tutte le unità da diporto a bordo delle quali sia stato installato un motore di qualsiasi potenza (il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso), di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 come da ultimo modificata dal

codice della nautica, la sanzione va da euro 258 a euro 1549. È inoltre previsto il sequestro dell'unità. Si precisa che agli effetti della legge sull'assicurazione un'unità all'ancora o all'ormeggio è considerata in navigazione.

La violazione delle norme sulla disciplina della pesca sportiva e subacquea, di cui alla legge 14.7.1965 n. 963, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 516 a euro 3098. Qualora la violazione sia stata commessa con attrezzature subacquee, queste sono sottoposte a confisca.

Effetti della condanna

Le violazioni delle norme che prevedono la sola sanzione amministrativa pecuniaria (ormai tutte, ad eccezione delle aree marine protette segnalate) si estinguono e non producono alcun effetto con il pagamento della somma stabilita. Le violazioni che, invece, comportano la pena dell'arresto e dell'ammenda sono di competenza del giudice il quale, al termine del procedimento, provvede ad emettere la relativa sentenza (decreto penale di condanna) che è riportata nel casellario giudiziale. L'interessato può ottenere il beneficio della "non menzione" e in tal caso la condanna non viene menzionata nella relativa certificazione quando richiesta dai privati, mentre è riportata quando il certificato del casellario giudiziale è richiesto dagli uffici della Pubblica amministrazione.

Vi sono infine dei reati che, per la loro particolare gravità, comportano, tra l'altro, la revoca della patente nautica. Essi riguardano le condanne per violazione delle leggi sugli stupefacenti, le condanne in materia di ingresso di clandestini nel territorio dello Stato, in materia doganale e tutte quelle condanne (per qualsiasi reato) che comportano una pena detentiva non inferiore a tre anni. L'aver riportato più condanne, ciascuna inferiore a tre anni e cumulativamente pari o superiori a 3 anni, non costituisce, però, motivo per la revoca dell'abilitazione.

Per avere nuovamente la patente nautica è necessario ottenere la riabilitazione e sostenere un nuovo esame. La riabilitazione va richiesta al tribunale di sorveglianza dopo cinque anni dalla data in cui l'interessato ha cessato di scontare la pena, a condizione che in tale periodo abbia dato prove di buona condotta.

Pagamento liberatorio della sanzione ed azione di difesa amministrativa

Dopo la notifica del verbale di accertamento, si può agire come segue:

1) corrispondere nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, la somma indicata nel verbale al competente ufficio (Servizio Riscossione Tributi). Per la definizione del contenzioso, anche se la legge non lo prevede, è opportuno inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento al Comando/Ente cui appartiene l'agente accertatore (l'Ufficio competente è indicato in calce al verbale) conservando l'originale per almeno cinque anni;
2) presentare una memoria difensiva nel termine di giorni 30, decorrenti sempre dalla data di notifica dell'atto, all'autorità marittima o altra autorità cui compete l'applicazione della sanzione, indicata nel verbale di contravvenzione. Per chiarire meglio i fatti contestati, nella memoria si può richiedere di essere sentiti personalmente;
3) non fare nulla.

La memoria difensiva avverso i verbali di accertamento va presentata, indipendentemente dall'organo che ha accertato la violazione, al Capo del Compartimento Marittimo (o direttamente al giudice di pace) cui compete l'applicazione della sanzione, avente la giurisdizione sul luogo dove è stata accertata la violazione (con la riforma della nautica il Capo del Circondario Marittimo non ha più la competenza).

A seguito della memoria l'autorità marittima può emettere apposita ordinanza di archiviazione del verbale o l'ordine ingiuntivo di pagamento di una somma compresa tra il minimo ed il massimo della sanzione prevista. La discrezionalità di detta autorità è molto ampia e si rischia di essere condannati a pagare una sanzione superiore a quella che si sarebbe pagata con il sistema liberatorio. In questa fase del procedimento non trova applicazione la norma sul pagamento ridotto (doppio del minimo o il terzo del massimo) cui si è fatto cenno. L'esito del ricorso si conosce entro 90 giorni.

Per coloro che non hanno fatto nulla dopo la notifica del verbale di accertamento, l'art. 28 della citata legge 689 prevede che il diritto a riscuotere la somma si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione Entro questo periodo l'autorità preposta all'applicazione del sistema sanzionatorio può ingiungere il pagamento del dovuto. Il mancato pagamento nei termini comporta il recupero coattivo della somma dovuta con l'intervento degli Uffici incaricati della riscossione (ufficiale giudiziario).

L'azione di difesa giudiziaria

Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento può essere proposta entro 30 giorni opposizione davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. L'opposizione non sospende l'esecuzione dell'ordine di ingiunzione salvo il caso in cui il medesimo giudice, concorrendo motivi particolari, disponga diversamente.

L'opposizione si concretizza in un ricorso motivato con il quale si può nominare anche un proprio procuratore (non è necessario un legale). Il soggetto che propone l'opposizione può partecipare al giudizio personalmente oppure avvalersi dell'assistenza legale. In questa fase del procedimento il giudice può disporre anche l'acquisizione di mezzi probatori e sentire eventuali testimoni.

Il procedimento si conclude con una sentenza con la quale il giudice può rigettare il ricorso o accoglierlo in tutto o in parte.

Contro la sentenza del giudice è ammesso solo ricorso per Cassazione che, com'è noto, giudica sulla corretta applicazione della legge da parte del giudice di primo grado ma non nel merito.

Queste brevi note non esauriscono l'argomento in ogni suo aspetto ma costituiscono una piccola bussola per il diportista inesperto, nel caso in cui sia fermato in mare e verbalizzato, perdendo così l'orientamento.

Allegato 3

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIE DI PORTO

LOCALITÀ	PROVINCIA E CAP	SIGLA	PREFISSO	TELEFONO	FAX	SEZ. TESORERIA	N° C.C.P
ANCONA (°)	(AN - C.A.P. 60121)	AN	071	227581	55393	ANCONA	3632
AUGUSTA	(SR - C.A.P. 96011)	AU	0931	978922	978009	SIRACUSA	1966
BARI (°)	(BA - C.A.P. 70100)	BA	080	5281511	5211726	BARI	203703
BRINDISI	(BR - C.A.P. 72100)	BR	0831	524890	568113	BRINDISI	1727
CAGLIARI (°)	(CA - C.A.P. 09125)	CA	070	605179	60517218	CAGLIARI	5082
C. di STABIA	(NA - C.A.P. 80053)	CS	081	8711077/86	8710078	NAPOLI	3814
CATANIA (°)	(CT - C.A.P. 95131)	CT	095	7474111	533962	CATANIA	4952
CHIOGGIA	(VE - C.A.P. 30015)	CI	041	5508211	5508204	VENEZIA	5301
CIVITAVECCHIA	(Roma - C.A.P. 00053)	CV	0766	366401/19	501717/366415	ROMA	871012
CROTONE	(KR - C.A.P. 88074)	CR	0962	20721/2	902094	CATANZARO	237883
GAETA	(LT - C.A.P. 04024)	GA	0771	460088/100	464724	LATINA	217042
GALLIPOLI	(LE - C.A.P. 73014)	GL	0833	266862/3/4	264023	LECCE	1735
GELA	(CL - C.A.P. 93012)	2PE	0933	922024	911594	CALTANISSETTA	205930
GENOVA (°)	(GE - C.A.P. 16100)	GE	010	27771	2777427	GENOVA	1172
GIOIA TAURO	(RC - C.A.P. 89013)	GT-3RC	0966	501344	511314	R. CALABRIA	217893
IMPERIA	(IM - C.A.P. 18100)	IM	0183	666333	652224	IMPERIA	205187
LA MADDALENA	(SS - C.A.P. 07024)		0789	792664/736709	739131	SASSARI	6080
LA SPEZIA	(SP - C.A.P. 19126)	SP	0187	778015/39	770510	LA SPEZIA	202192
LIVORNO (°)	(LI - C.A.P. 57100)	LI	0586	826011	826090	LIVORNO	4572
MANFREDONIA	(FG - CA.P.71043)	MF	0884	583871/2	587388	FOGGIA	150714
M. di CARRARA	(MS - C.A.P. 54036)	MC	0585	787822/780790	780880	MASSA	2543
MAZARA del VALLO	(TP - C.A.P. 91026)	MV	0923	946388/471	941020	TRAPANI	202911
MESSINA	(ME - C.A.P. 98100)	ME	090	45830	41896	MESSINA	3988
MILAZZO	(ME - C.A.P. 98057)	MZ	090	9223109	9222612	MESSINA	3988
MOLFETTA	(BA - C.A.P. 70056)	ML	080	3971076	3971727	BARI	203703
MONFALCONE	(GO - C.A.P. 34074)	MN	0481	712111/2	483408	GORIZIA	4598
NAPOLI (°)	(NA C.A.P. 80123)	NA	081	2445111	2445347	NAPOLI	3814
OLBIA	(SS - C.A.P. 07026)	OL	0789	21243/21637	27737	SASSARI	6080
ORISTANO	(OR - C.A.P. 09170)	OR3CA	0783	359933	72262	CAGLIARI	5082
ORTONA	(CH - C.A.P. 66028)	1PC	085	9063290	9063290	CHIETI	4663
PALERMO (°)	(PA - C.A.P. 90139)	PA	091	6043111	325519	PALERMO	4903
PESARO	(PS - C.A.P. 61100)	PS-11AN	0721	33460/33420	21711	PESARO	7633
PESCARA (°)	(PE - C.A.P. 65100)	PC	085	694040	4510117	PESCARA	205658
P. EMPEDOCLE	(AG - C.A.P. 92014)	PE	0922	636640	636469	AGRIGENTO	206920
P. FERRAIO	(LI - C.A.P. 57037)	PF	0565	914042	918598	LIVORNO	4572
P. TORRES	(SS - C.A.P. 07046)	PT	079	502258/9	502090	SASSARI	6080
POZZALLO	(RG - C.A.P. 97016)		0932	953327	953590	RAGUSA	1974
RAVENNA (°)	(RA - C.A.P. 48100)	RA	0544	453900/226	455045	RAVENNA	8482
R. CALABRIA (°)	(RC - C.A.P. 89100)	RC	0965	656111	656333	R. CALABRIA	217893
RIMINI	(RN - C.A.P. 47037)	RM	0541	50121	54373	FORLì	12756417
ROMA (°)	(Roma - C.A.P. 00054)	ROMA	06	656171	65617349	ROMA	871012
FALERNO	(SA - C.A.P. 84100)	SA	089	255000	224544	SALERNO	20403846
S. B. TRONTO	(AP - C.A.P. 63039)	SB	0735	586711	5867208	ASCOLI PICENO	1610
SAVONA	(SV - C.A.P. 17100)	SV	019	856666/71	856498	SAVONA	9175
SIRACUSA	(SR - C.A.P. 96100)	SR	0931	481011	69260	SIRACUSA	1966
TARANTO	(TA - C.A.P. 74100)	TA	099	4713611	4718288	TARANTO	1743
TERMOLI	(CB - C.A.P. 86039)	TM	0875	706484	707336	CAMPOBASSO	152868
T. del GRECO	(NA - C.A.P. 80059)	TG	081	8812200	8815480	NAPOLI	3814
TRAPANI	(TP - C.A.P. 91100)	TP	0923	543911	26703	TRAPANI	202911
TRIESTE (°)	(TS - C.A.P. 34100)	TS	040	676611	676665	TRIESTE	233346
VENEZIA (°)	(VE - C.A.P. 30123)	VE	041	2405711	2405854	VENEZIA	3301
VIAREGGIO	(LU - C.A.P. 55049)	VG	0584	43931	4393318	LUCCA	2550
V. VALENTIA	(VV - C.A.P. 88019)	VM	0963	572004/5	573561	CATANZARO	237883

Nota: (°) Le Capitanerie contrassegnate con l'asterisco sono sede di Direzione marittima

UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI

LOCALITÀ	PROVINCIA E CAP	SIGLA	PREFISSO	TELEFONO	FAX	SEZ. TESORERIA	N° C.C.P
AGROPOLI	(SA - C.A.P. 84043)	6SA	0974	826810	826810	SALERNO	20403846
ALASSIO	(SV - C.A.P. 17021)	1SV	0182	640861	646688	SAVONA	9175
ALGHERO	(SS - C.A.P. 07041)	1PT	079	953174	984606	SASSARI	6080
ANZIO	(Roma - C.A.P. 00042)	1ROMA	06	9844525	9846235	ROMA	871012
ARBATAX	(NU - C.A.P. 08041)	5CA	0782	667878	667093	NUORO	7088
BARLETTA	(BA - C.A.P. 70051)	1ML	0883	531020	533400	BARI	203703
CAORLE	(VE - C.A.P. 30021)	3VE	0421	210290	210290	VENEZIA	3301
CARLOFORTE	(CA - C.A.P. 09014)	1CA	0781	854023	855955	CAGLIARI	5082
CESENATICO	(FO - C.A.P. 47042)	4RM	0547	80028	80028	FORLÌ	5470
CETRARO	(CS - C.A.P. 87020)	6VM	0982	999495	971415	COSENZA	234872
CIVITANOVA M.	(MC - C.A.P. 62012)	7AN	0733	810397	815497	MACERATA	3616
CORIGLIANO CAL.	(CS - C.A.P. 87064)	7CR	0983	851399	851319	COSENZA	234872
FANO	(PS - C.A.P. 61032)	1PS	0721	803681	801329	PESARO	7633
GIULIANOVA	(TE - C.A.P. 64022)	4PC	085	8000731	8004918	TERAMO	5660
GOLFO ARANCI	(SS - C.A.P. 07020)	4OL	0789	616057	46880	SASSARI	6080
GRADO	(GO - C.A.P. 34073)	1MN	0431	80050	81542	GORIZIA	4598
ISCHIA	(NA - C.A.P. 80077)	1NA	081	991417	983853	NAPOLI	3814
JESOLO	(VE - C.A.P. 30016)	4VE	0421	381254	381254	VENEZIA	3301
LAMPEDUSA	(AG - C.A.P. 92010)	4PE	0922	970141	971299	AGRIGENTO	206920
LICATA	(AG - C.A.P. 92027)	1PE	0922	774772	774113	AGRIGENTO	206920
LIPARI	(ME - C.A.P. 98055)	1MZ	090	9813222	9811320	MESSINA	3988
MARATEA	(PZ - C.A.P. 85040)	2VM	0973	877120	876859	POTENZA	4853
MARSALA	(TP - C.A.P. 91025)	1TP	0923	951184	951030	TRAPANI	202911
MONOPOLI	(BA - C.A.P. 70043)	4BA	080	9303105	9303105	BARI	203703
OTRANTO	(LE - C.A.P. 73028)	1BR	0836	802119	801073	LECCE	1735
PALINURO	(SA - C.A.P. 84064)	11SA	0974	938383	938383	SALERNO	20403846
PANTELLERIA	(TP - C.A.P. 91017)	3TP	0923	911027	911027	TRAPANI	202911
PIOMBINO	(LI - C.A.P. 57025)	1LI	0565	224240	261011	LIVORNO	4572
P. GARIBALDI	(FE - C.A.P. 44029)	1RA	0533	327141	325672	FERRARA	203448
PORTO NOGARO	(UD - C.A.P. 33058)	2MN	0431	66490	621247	UDINE	1339
PORTO SCUSO	(CA - C.A.P. 09010)	4CA	0781	509114	509114	CAGLIARI	5082
P. S. STEFANO	(GR - C.A.P. 58019)	2LI	0564	812529	813325	GROSSETO	1586
PORTICELLO	(PA - C.A.P. 90010)	7PA	091	957329	957329	PALERMO	4903
POZZUOLI	(NA - C.A.P. 80078)	2NA	081	5261160	5265022	NAPOLI	3814
PROCIDA	(NA - C.A.P. 80079)	3NA	081	8967381	8967381	NAPOLI	3814
RIPOSTO	(CT - C.A.P. 95018)	1CT	095	7795033	931862	CATANIA	4295
ROCCELLA JONICA	(RC - C.A.P. 89047)	13 RC	0964	863213	863213	REGGIO CALABRIA	217893
SANREMO	(IM - C.A.P. 18038)	1IM	0184	505531	509968	IMPERIA	205187
SCIACCA	(AG - C.A.P. 92019)	3PE	0925	83217	22219	AGRIGENTO	206920
S. MARGH. LIGURE	(GE - C.A.P. 16038)	2GE	0185	287029	285728	GENOVA	1172
SANT'ANTIOCO	(CA - C.A.P. 09017)	2CA	0781	840815	83071	CAGLIARI	5082
SOVERATO	(CZ - C.A.P. 88068)	8CR	0967	21674	21674	CATANZARO	237883
TERMINI IMERESE	(PA - C.A.P. 90018)	1PA	091	8141007	8141007	PALERMO	4903
TERRACINA	(LT - C.A.P. 04019)	4GA	0773	720060	720060	LATINA	217042
T. ANNUNZIATA	(NA - C.A.P. 80058)	1CS	081	8610909	8622978	NAPOLI	3814
VASTO	(CH - C.A.P. 66054)	3PC	0873	310340	310322	CHIETI	4663
VIESTE	(FG - C.A.P. 71019)	3MF	0884	707669	708791	FOGGIA	150714

UFFICI LOCALI MARITTIMI

LOCALITÀ	PROVINCIA E CAP	SIGLA	PREFISSO	TELEFONO	FAX	Registri trasferiti a
ACCIAROLI	(SA - C.A.P. 84041)	9SA	0974	904477	904477	AGROPOLI
ACI CASTELLO	(CT - C.A.P. 950219)	4CT	095	277381	277381	CATANIA
AMALFI	(SA – C.A.P. 84011)	1SA	089	871366	871366	SALERNO
ARENZANO	(GE - C.A.P. 16011)	7GE	010	9124537	912513	GENOVA
BAGNARA	(RC - C.A.P. 89011)	5RC	0966	371303	371303	R. CALABRIA
BAIA	(NA - C.A.P. 80070)	4NA	081	8687059	8688460	POZZUOLI
BELLARIA	(FO - C.A.P. 47041)	8RM	0541	344471	344471	RIMINI
BISCEGLIE	(BA - C.A.P. 70052)	4ML	080	3921612	3921612	MOLFETTA
BOVA MARINA	(RC - C.A.P. 89033)	9RC	0964	61025		R. CALABRIA
CALA GONONE	(NU - C.A.P. 08022)	2OL	0784	93261	93261	OLBIA
CAMOGLI	(GE - C.A.P. 16032)	3GE	0185	770032	771263	GENOVA
CAPO ORLANDO	(ME - C.A.P. 98071)	10MZ	0941	912862		MILAZZO
CAPRAIA ISOLA	(LI - C.A.P. 57032)	1PF	0586	905290	905290	PORTOFERRAIO
CAPRI	(NA - C.A.P. 80073)	5NA	081	8370226	8375318	NAPOLI
CARIATI	(CS - C.A.P. 87062)	3CR	0983	91706	91706	CORIGLIANO C.
CASAMICCIOLA	(NA - C.A.P. 80074)	6NA	081	980175	980175	ISCHIA
C. MARE GOLFO	(TP – C.A.P. 91014)	8TP	0924	31261	34934	MARSALA
CASTELSARDO	(SS - C.A.P. 07031)	2PT	079	470916	470916	PORTO TORRES
CAST. VOLTURNO	(CE - C.A.P. 81030)	11NA	0823	764336	764336	POZZUOLI
CAST. PESCAIA	(GR - C.A.P. 58043)	12LI	0564	933489	933489	PORTO S. STEFANO
CASTIGLIONCELLO	(GR - C.A.P. 57012)	11LI	0586	753104	753104	LIVORNO
CASTRO	(LE - C.A.P. 73030)	1GL	0836	943064		GALLIPOLI
CATANZARO M.	(CZ - C.A.P. 88063)	1CR	0961	31642	31642	SOVERATO
CATTOLICA	(FO - C.A.P. 47033)	3RM	0541	963221	963221	RIMINI
CECINA	(LI - C.A.P. 57023)	6LI	0586	621064	622765	LIVORNO
CEFALÙ	(PA - C.A.P. 90015)	9PA	0921	421580	421580	TERMINI IMERESE
CERVIA	(RA - C.A.P. 48015)	2RA	0544	72355	72355	RAVENNA
CETARA	(SA - C.A.P. 84010)	4SA	089	261136	261136	SALERNO
CHIAVARI	(GE - C.A.P. 16043)	4GE	0185	308240	308240	S. MARGHERITA LIGURE
CIRÒ MARINA	(CZ - C.A.P. 88071)	2CR	0962	36328	371472	SOVERATO
CUPRA	(AP - C.A.P. 63012)	2SB	0735	777370	777970	S. BENEDETTO
DIAMANTE	(CS - C.A.P. 87023)	4VM	0985	876075		MARATEA
FAVIGNANA	(TP - C.A.P. 91023)	4TP	0923	922273	922353	MARSALA
FOCE MAGRA	(SP - C.A.P. 19030)	12SP	0187	648066	648066	LA SPEZIA
FOLLONICA	(GR - C.A.P. 58022)	3LI	0566	45240	45240	PIOMBINO
FORMIA	(LT - C.A.P. 04023)	1GA	0771	21552	21552	GAETA
FORIO D'ISCHIA	(NA - C.A.P. 80075)	7NA	081	5071272	5071272	ISCHIA
FORTE DEI MARMI	(LU - C.A.P. 55042)	3VG	0584	89826	89826	VIAREGGIO
FREGENE	(Roma - C.A.P. 00050)	4ROMA	06	66560143	66560143	ROMA
GABICCE MARE	(PS - C.A.P. 61011)	3PS	0541	967463		PESARO
GIARDINI	(ME - C.A.P. 98035)	14ME	0942	51911	571138	MESSINA
GIGLIO ISOLA	(GR - C.A.P. 58013)	9LI	0564	809480	809480	PORTO S. STEFANO
GIOVINAZZO	(BA - C.A.P. 70054)	3ML	080	3942648	3942648	MOLFETTA
GORO	(FE - C.A.P. 44020)	5RA	0533	996449	996449	PORTO GARIBALDI
ISOLA FEMMINE	(PA - C.A.P. 90040)	4PA	091	8677775	8677775	PALERMO
LACCO AMENO	(NA - C.A.P. 80076)	12NA	081	900685	900685	ISCHIA
LADISPOLI	(Roma - C.A.P. 00055)	2CV	06	99220174	99220174	NON HA R.I.D.

UFFICI LOCALI MARITTIMI

LOCALITÀ	PROVINCIA E CAP	SIGLA	PREFISSO	TELEFONO	FAX	Registri trasferiti a
LAVAGNA	(GE - C.A.P. 16033)	17GE	0185	321732	321732	S. MARGHERITA LIGURE
LERICI	(SP - C.A.P. 19032)	11SP	0187	964545	964545	LA SPEZIA
LESINA	(FG - C.A.P. 71010)	4MF	0882	992571	992571	VIESTE
LEUCA	(LE - C.A.P. 73030)	5GL	0833	758580	753542	GALLIPOLI
LEVANTO	(SP - C.A.P. 19015)	4SP	0187	808150	808150	LA SPEZIA
LIGNANO SABBIAD.	(UD - C.A.P. 33054)	4MN	0431	724004	71076	GRADO
LOANO	(SV - C.A.P. 17025)	4SV	019	666131	669264	ALASSIO
MAIORI	(SA - C.A.P. 84010)	3SA	089	851279	851279	SALERNO
MARANO LAGUNARE	(UD - C.A.P. 33050)	3MN	0431	67990	67301	GRADO
MARCIANA MARINA	(LI - C.A.P. 57033)	2PF	0565	99169	99169	PORTOFERRAIO
MARETTIMO ISOLA	(TP - C.A.P. 91010)	5TP	0923	923283	923254	MARSALA
MARGH.DI SAVOIA	(FG - C.A.P. 71044)	2MF	0883	655176	655176	MANFREDONIA
MAR. DI CAMEROTA	(SA - C.A.P. 84059)	12SA	0974	932644	932644	PALINURO
MARINA PISA	(PI - C.A.P. 56013)	4LI	050	35922	35193	LIVORNO
MARINA PISCIOTTA	(SA - C.A.P. 84050)	10SA	0974	973834		AGROPOLI
MAROTTA	(PS - C.A.P. 61035)	2PS	0721	96683	96683	PESARO
MARUGGIO	(TA - C.A.P. 74020)	2TA	099	9716535	9716535	TARANTO
MARTINSICURO	(TE - C.A.P. 64014)	9PC	0861	797735	797735	GIULIANOVA
MASSALUBRENSE	(NA - C.A.P. 80061)	6CS	081	8789295	8789295	CASTELLAM. di STABIA
META SORRENTO	(NA - C.A.P. 80062)	2CS	081	8788338		CASTELLAM. di STABIA
MOLA DI BARI	(BA - C.A.P. 70042)	5BA	080	4741573	471573	BARI
MONDELLO	(PA - C.A.P. 90151)	5PA	091	455313	455313	PALERMO
MONDRAGONE	(CE - C.A.P.81034)	8NA	0823	971351	971721	POZZUOLI
MUGGIA	(TS - C.A.P. 34015)	1TS	040	271204		TRIESTE
NUMANA	(AN - C.A.P. 60026)	9AN	071	7360377	9330847	ANCONA
ORBETELLO	(GR - C.A.P. 58015)	15LI	0564	812529		PORTO S. STEFANO
PALAU	(SS - C.A.P. 07020)	7OL	0789	709419	709419	LA MADDALENA.
PAOLA	(CS - C.A.P. 87027)	7VM	0982	611442	611442	CETRARO
PIANO SORRENTO	(NA - C.A.P. 80063)	5CS	081	8788339	8788339	CASTELLAM. DI STABIA
PIZZO CALABRO	(CZ - C.A.P. 88026)	1VM	0963	531470	531470	VIBO VALENTIA
POLICORO	(MT - C.A.P. 75025)	1TA	0835	972926	972926	TARANTO
PONZA	(LT - C.A.P. 04027)	2GA	0771	80027	80027	GAETA
PORTICI	(NA - C.A.P. 80055)	1TG	081	7767827	7767827	TORRE del GRECO
PORTO AZZURRO	(LI - C.A.P. 57036)	4PF	0565	95195	95195	PORTO FERRAIO
PORTO CERVO	(SS - C.A.P. 07020)	6OL	0789	94498	94498	GOLFO ARANCI
PORTO CONTE	(SS - C.A.P. 07040)	4PT	079	930565	7074927	ALGHERO
PORTO ERCOLE	(GR - C.A.P. 58018)	8LI	0564	833923	833923	PORTO S. STEFANO
PORTOFINO	(GE - C.A.P. 16034)	15GE	0185	269040	269040	S. MARGHERITA LIGURE
PORTO LEVANTE	(RO - C.A.P. 45010)	2CI	0426	330289	330289	CHIOGGIA
PORTO PALO	(SR - C.A.P. 96010)	3SR	0931	842600	844268	SIRACUSA
PORTO S. GIORGIO	(AP - C.A.P. 63017)	4SB	0734	676304	676304	S. BEN. del TRONTO
PORTO VENERE	(SP - C.A.P. 19025)	8SP	0187	790768	790768	LA SPEZIA
POSITANO	(SA - C.A.P. 84017)	2SA	089	875486	875486	SALERNO
POZZILLO	(CT - C.A.P. 95020)	2CT	095	7641373	7641373	CATANIA
PRAIA A MARE	(CS - C.A.P. 87028)	3VM	0985	74666	74666	MARATEA
RAPALLO	(GE - C.A.P. 16035)	16GE	0185	50583	50583	S. MARGHERITA LIGURE
RICCIONE	(FO - C.A.P. 47036)	7RM	0541	644000	644000	RIMINI
RIO MARINA	(LI - C.A.P. 57038)	5PF	0565	962109		PORTOFERRAIO
RIVA TRIGOSO	(GE - C.A.P. 16037)	18GE	0185	41602	41602	S. MARGHERITA LIGURE
RODI GARGANICO	(FG - C.A.P. 71012)	1MF	0884	965140	966350	VIESTE
ROSETO ABRUZZI	(TE - C.A.P. 64026)	7PC	085	8942437	8942437	GIULIANOVA

UFFICI LOCALI MARITTIMI

LOCALITÀ	PROVINCIA E CAP	SIGLA	PREFISSO	TELEFONO	FAX	Registri trasferiti a
SAN CATALDO	(LE - C.A.P. 70123)	2BR	0832	650630	650630	BRINDISI
S. FELICE CIRCEO	(LT - C.A.P. 04017)	5GA	0773	548072	548072	TERRACINA
S. AGATA MILIT. LO	(ME - C.A.P. 98076)	6MZ	0941	722821	722821	MILAZZO
S. M. CASTELLABBATE	(SA - C.A.P. 84072)	7SA	0974	966688	966688	AGROPOLI
S. MARINELLA	(Roma - C.A.P. 00058)	1CV	0766	511834	511834	CIVITAVECCHIA
S. ST. CAMASTRA	(ME - C.A.P. 98077)	5MZ	0921	337284	337284	MILAZZO
SAPRI	(SA - C.A.P. 84073)	15SA	0973	604001	604001	PALINURO
SCALEA	(CS - C.A.P. 87029)	12VM	0985	91535		MARATEA
SCARIO	(SA - C.A.P. 84070)	13SA	0974	986822	986822	PALINURO
SCOGLITTI	(RG - C.A.P. 97010)	5SR	0932	980976	980976	POZZALLO
SENIGALLIA	(AN - C.A.P. 60019)	2AN	071	64780	64780	ANCONA
SESTRI LEVANTE	(GE - C.A.P. 16039)	5GE	0185	41295		S. MARGHERITA LIGURE
SIDERNO MARINA	(RC - C.A.P. 89048)	2RC	0964	342818	342818	ROCCELLA JONICA
SILVI	(TE - C.A.P. 64029)	6PC	085	930745	930745	GIULIANOVA
SINISCOLA	(NU - C.A.P. 08029)	3OL	0784	810137	8073144	OLBIA
SORRENTO	(NA - C.A.P. 80067)	3CS	081	8073071	8073071	CASTELLAM. di STABIA
SPERLONGA	(LT - C.A.P. 04029)	6GA	0771	549705	549705	TERRACINA
TALAMONE	(GR - C.A.P. 58010)	14LI	0564	887003	887003	P. S. STEFANO
TERRASINI	(PA - C.A.P. 90049)	3PA	091	8682501	8682460	PALERMO
TORRE CESAREA	(LE - C.A.P. 73010)	3GL	0833	560485	563507	GALLIPOLI
TORRE FARO	(ME - C.A.P. 98019)	10ME	0942	321108		MESSINA
TORRE GAVETA	(NA - C.A.P. 80070)	10NA	081	8680106		POZZUOLI
TORRE S. G. d'UGEN.	(LE - C.A.P.73059)	4GL	0833	931368	935700	GALLIPOLI
TORTORETO	(TE - C.A.P. 64019)	8PC	0861	786216	786216	GIULIANOVA
TORVAIANICA	(Roma - C.A.P. 00040)	5ROMA	06	9155395	9155395	ROMA
TRANI	(BA - C.A.P. 70059)	2ML	0883	583763	45073	BARLETTA
TREBISACCE	(CS - C.A.P. 87075)	6CR	0981	500212		CORIGLIANO CALABRO
TRICASE	(LE - C.A.P. 73039)	2GL	0833	775029		GALLIPOLI
TROPEA	(CZ - C.A.P. 88038)	10VM	0963	62233	603261	VIBO VALENTIA
VADA	(LI - C.A.P. 57018)	5LI	0586	788121		LIVORNO
VARAZZE	(SV - C.A.P. 17019)	2SV	019	97271		SAVONA
VENTIMIGLIA	(IM - C.A.P. 18039)	2IM	0184	231444	351101	SANREMO
VENTOTENE	(LT - C.A.P. 04020)	3GA	0771	85291	85291	GAETA
VILLA S. GIOVANNI	(RC - C.A.P. 89018)	1CR	0965	751598	794026	R. CALABRIA

DELEGAZIONI DI SPIAGGIA

(OPERATIVE E CON PERSONALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO TITOLARE)

LOCALITÀ	PREFISSO	TELEFONO	FAX	Registri trasferiti a
AMANTEA	0982	425605	425605	VIBO VALENTIA
ANDORA	0182	88899	88899	ALASSIO
ARMA DI TAGGIA	0184	42538		SANREMO
BIANCO	0964	913133	913133	REGGIO CALABRIA
BONAGIA	0923	573062	573062	MARSALA
BORDIGHERA	0184	265656		SANREMO
CALASETTA	0781	88930	88930	S. ANTIOCO
CAVO	0565	949910	949910	PORTOFERRAIO
DIANO MARINA	0183	404697		IMPERIA
FRANCAVILLA	085	4917149		ORTONA
MARINA DI CAMPO	0565	977980	977980	PORTOFERRAIO
MARINA DI GINOSA	099	8271055		TARANTO
MARINA DI GROSSETO	0564	812529	810400	PORTO S. STEFANO
MARINA DI MASSA	0585	869977	869977	MARINA DI CARRARRA
MARINELLA SALINUNTE	0924	46644	46046	MAZARA DEL VALLO
MARZAMENI	0931	841092		SIRACUSA
MONASTERACE	0964	732641	732641	ROCCELLA JONICA
MONTALTO DI CASTRO	0766	801215	801215	CIVITAVECCHIA
MONTE GIORDANO	0981	935434	935434	CORIGLIANO CALABRO
NARDÒ	0833	574154		GALLIPOLI
PALMI	0966	479222		GIOIA TAURO
PATTI MARINA	0941	362192	362192	MILAZZO
PESCHICI	0884	962767	962767	VIESTE
PIANOSA	0565	989025		PORTOFERRAIO
PORTO RECANATI	071	7590791	7590791	CIVITANOVA MARCHE
PORTO TOLLE	0426	387055	387055	CHIOGGIA
RIVA S. STEFANO	0184	481006	489200	IMPERIA
S. FOCA DI MELENDUGNO	0832	881103	881103	OTRANTO
S. MARIA LA SCALA	095	891170	891170	CATANIA
S. TERESA DI GALLURA	0789	754602	754602	LA MADDALENA
S. VITO LO CAPO	0923	974371	621510	MARSALA
SALINA (ISOLA)	090	9843451	9843451	LIPARI
SAVELLETRI	080	4829190	4829190	BRINDISI
SCAURI	0771	681209	693519	GAETA
STINTINO	079	523381		PORTOTORRES
ISOLE TREMITI	0882	463262		VIESTE
USTICA	091	8449652	8449457	PALERMO
VICO EQUENSE	081	8798759		CASTELLAMMARE DI STABIA

Allegato 4 – in bollo

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER UNITÀ MUNITE DI MARCATURA Œ

(la domanda va presentata a qualsiasi Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo nonché agli Uffici Provinciali ex MCTC (da definire) autorizzati a tenere i registri)

Al ______________________________

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________ il _______________

e residente a _________________ in via ___________________________________

C.F.____________________ proprietario dell'imbarcazione da diporto appartenente alla categoria di

progettazione _____ (indicare se A, B, C, o D) munita di motore e.b. - e.f.b. - f.b. della potenza di KW _____

Anno di costruzione ______ costruttore _____________

numero di identificazione dello scafo ______________________________

c h i e d e

a) l'iscrizione dell'unità nei R.I.D. di codesto Ufficio;
b) l'assegnazione del numero di immatricolazione per l'unità sopradescritta;
c) il rilascio della licenza provvisoria di navigazione;
d) il rilascio del certificato di sicurezza;
e) l'assegnazione del nominativo internazionale (nel caso in cui l'unità sia munita di un apparato Vhf) [5].
f) l'assegnazione del seguente nome (facoltativo)______________________.

Si allega:
1) Titolo di proprietà ovvero, per l'iscrizione provvisoria copia della fattura di acquisto,dalla quale risultano le complete generalità, il codice fiscale, la descrizione tecnica dell'unità e l'assolvimento degli adempimenti fiscali[1];
2) Dichiarazione di "conformità Œ" rilasciata dal costruttore e copia dell'attestazione Œ del tipo (se prevista);
3) Dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore ovvero (per i vecchi motori) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità (solo per i motori e.b. e e.f.b)[2]
4) Dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa agli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità;
5) Versamento di Euro 55.00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XV - Cap. 3570[3];
6) Versamento di Euro 61,97 effettuato alla medesima Tesoreria Provinciale - Capo XV - Cap. 2170[3];
7) n. 1 marca da bollo (Euro 14,62)[4];
8) per le unità provenienti da un Paese comunitario, il certificato di cancellazione dal registro in cui è iscritta[6].

____________________ lì _________________ ____________________

Firma

Note:
1) Per l'iscrizione definitiva bisogna presentare il titolo proprietà perfezionato (atto pubblico, scrittura privata autenticata, dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata). L'immatricolazione provvisoria, invece, è condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà entro il termine di sei mesi. Trascorso inutilmente il periodo, l'immatricolazione si ha per non avvenuta e i documenti (licenza di navigazione provvisoria e certificato di sicurezza) devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati. I titoli di proprietà sono quelli indicati all'art. 2657 del codice civile (atto pubblico, scrittura privata autenticata, dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e sentenza) e vanno prima registrati presso l'Ufficio del Territorio (ex Registro).
2) Se l'unità è munita di motore f.b. la dichiarazione di potenza non va presentata.
3) Il versamento sul Capo XV va effettuato (con bollettini Mod. CH8ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione.
4) Pagamento dello stampato della licenza di navigazione (anno 2006 Euro 2,15 in contanti).
5) L'unità quando naviga a distanza superiore a sei miglia dalla costa, deve essere munita almeno di un apparato VhF - (vedi allegato 23) e l'operatore deve essere munito del "certificato limitato Rtf" (vedi allegato 25).
6) Ove la legislazione del Paese comunitario non preveda l'iscrizione, il certificato è sostituito da una un'apposita dichiarazione del proprietario o del legale rappresentante dell'unità;

Novità introdotte dal codice della nautica:

Per l'iscrizione delle unità provenienti dai Paesi dell'Unione il proprietario, in luogo del titolo di proprietà, può presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità.

Allegato 5 – in bollo
DOMANDA DI ISCRIZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO USATE NON MUNITE DI MARCATURA Œ

(la domanda va presentata a qualsiasi Capitaneria di Porto, Ufficio Circondariale marittimo o Uffici Provinciali [da definire] autorizzati alla tenuta dei registri)

Al ________________________________

Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________________ il _________________
e residente a _____________________ in via ______________________ C.F. _____________________
proprietario di una imbarcazione da diporto usata - non munita della marcatura Œ - proveniente da Paese facente/non facente parte dell'Area Economica Europea, lunghezza f.t. mt._______ munita di motore ________ (e.b., e.f.b., f.b.) della potenza di Kw ___________, costruita in Italia dal cantiere navale ____________________ e messa in commercio o in servizio per la prima volta nell'area A.E.E, prima del 17 giugno 1998 (data di entrata in vigore della Direttiva dell'U.E. 94/25/Œ), come risulta da _________________________ ,che si allega(1):

c h i e d e

a) l'iscrizione dell'unità nei Registri delle Imbarcazioni da diporto, il rilascio della licenza per la navigazione (entro/oltre le sei miglia dalla costa) _________________ nonché il rilascio del certificato di sicurezza con n._______________(___) persone a bordo.

c h i e d e i n o l t r e

b) che all'unità venga assegnato il nominativo internazionale (nel caso in cui l'unità sia munita di un apparato Vhf)(5);
c) che venga assegnato il seguente nome(facoltativo):_________________________.

All'uopo si allega:

1) Titolo di proprietà [legalizzato dall'Autorità consolare - la legalizzazione non è prevista per gli Stati membri dell'U.E. Legge 24.4.1990 n. 106 - tradotto in lingua italiana da interprete autorizzato e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Territorio].
2) Certificato di cancellazione dal registro straniero (se del caso);
3) Attestazione di idoneità rilasciata dall'Organismo tecnico in data______________;
4) Dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore secondo la norma UNI-EN-8665 o (per i vecchi motori) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità (solo per motori e.b. ed e.f.b.) o certificato di potenza;
5) Autocertificazione di cittadinanza e residenza resa a norma dell'art. 46 del T.U. sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000)(2);
6) Versamento di Euro 55,00 sul c.c.p. _____________ intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di ___________ con la causale "Capo XV - Capitolo 3570 - iscrizione e rilascio licenza di navigazione imbarcazione da diporto" (3).
7) Versamento di Euro 61,97 sul c.c.p. _____________ intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di ___________ con causale "Capo XV - Capitolo 2170"(3).
8) n. 1 marca da bollo (Euro 14,62)(4).

_________________ lì __________________

Il richiedente

____

Note:

1) Il codice della nautica dispone che alle unità da diporto fino a 24 metri, anche se provenienti dai Paesi extra-comunitari, costruite, immesse sul mercato o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'A.E.E. anteriormente al 17 giugno 1998 (data di entrata in vigore della Direttiva 94/25/CE), non si applicano le regole comunitarie. L'avvenuta costruzione, immissione sul mercato o messa in servizio in uno degli Stati dell'A.E.E. può essere comprovata da:
a) estratto R.I.D. rilasciato dall'Ufficio ove l'unità era iscritta prima della sua vendita all'estero;
b) fattura o documento fiscale; atto o documento avente data anteriore al 17.6.1998;
c) estratto del registro navi in costruzione.
2) Se trattasi di società, va presentato il certificato dell'Ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio (ovvero una dichiarazione sostitutiva), avente data non anteriore a sei mesi. La certificazione è valida anche oltre il termine di sei mesi a condizione che l'interessato dichiari (in fondo al documento) che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del T.U. sulla documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sono esenti dal bollo.
3) Il versamento della somma sul Capo XV va effettuato (con bollettino mod. CH8ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione.
4) Lo stampato della licenza di navigazione è a pagamento (anno 2006 Euro 2,31 in contanti).
5) L'unità quando naviga a distanza superiore a sei miglia dalla costa deve essere munita almeno di un apparato VhF - (vedi allegato 23) e l'operatore deve essere munito del "certificato limitato Rtf "(vedi allegato 25).

Allegato 6 – in bollo

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO PER USO PROPRIO

(Unità escluse dall'applicazione della Direttiva 94/25/CE - art. 1 - comma 3 - del D. Lgs. n. 436/1996 e successive modificazioni)

Al ________________________________

A qualsiasi Compamare o Circomare o Ufficio Provinciale autorizzato

Il sottoscritto ________________________________, nato a ____________________ il __________________

e residente a ______________________ in via _________________________ C.F. ______________________,

dichiara, a norma dell'art. 1 - comma 3 - lett. g) del D. Lgs. n. 436/1996 e successive modificazioni, di aver costruito "per proprio uso" un'unità da diporto avente le seguenti dimensioni:

- lunghezza f.t. m ____ larghezza _____ materiale di costruzione:_____________________ ;
- l'unità è munita di motore ________ (e.b., e.f.b., f.b.) della potenza di kW_____e vela della superficie complessiva di mq ________,

chiede

a) l'immatricolazione dell'unità nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto, il rilascio della licenza per la navigazione (entro/oltre sei miglia dalla costa) nonchè il certificato si sicurezza con n___________(____) persone a bordo;

chiede inoltre

b) che all'unità venga assegnato il nominativo internazionale[1];
c) che venga assegnato il seguente nome (facoltativo):___________________________________.

Si allega:
1) titolo di proprietà[2, 3];
2) attestazione di idoneità rilasciata dall'Organismo tecnico notificato in data ______________;
3) dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore ovvero (per i vecchi motori) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità (per motori e.b. ed e.f.b.);
4) versamento di euro 55,00 sul c.c.p. _____________ intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di ____________ con la causale "Capo XV - Capitolo 3570 - iscrizione e rilascio licenza di navigazione imbarcazione da diporto"[4];
5) versamento di euro 61,97 sul c.c.p. _____________ intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di ____________ con causale "Capo XV - Capitolo 2170"[4];
6) 1 marca da bollo da euro 14,62[5, 6].

________ lì ___________________

____
Firma

Note:

1) L'unità deve essere costruita da se stessi, con materiali acquistati sul libero mercato. Il privato che sigla un accordo contrattuale con una società, con un cantiere o costruttore per realizzare un unico esemplare di imbarcazione o parte di essa, ricade nella direttiva e deve soddisfare i requisiti e le procedure di valutazione di conformità. In assenza di una norma, si ritiene che il titolo di proprietà possa essere costituito da un'autocertificazione (registrata) corredata dalle fatture comprovanti l'acquisto dei materiali di costruzione e dei relativi componenti.
2) Se trattasi di società, va presentato il certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio (ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 445/2000), avente data non anteriore a sei mesi. La certificazione va accettata anche oltre il termine di sei mesi nel caso in cui l'interessato dichiari (in fondo al documento) che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del T.U. sulla certificazione amministrativa, sono esenti dal bollo.
3) Il versamento della somma sul Capo XV va effettuato (con bollettino mod. CH8 ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione.
4) Pagamento dello stampato della licenza di navigazione (anno 2006 euro 2.31 in contanti).
5) Sulla licenza di navigazione l'ufficio di iscrizione apporrà la seguente annotazione: "unità realizzata per uso personale che non può essere immessa sul mercato comunitario per un periodo di 5 anni".
6) L'unità quando naviga a distanza superiore a sei miglia dalla costa deve essere munita almeno di un apparato VhF (vedi allegato 23) e l'operatore deve essere munito del "certificato limitato Rtf" (vedi allegato 25).

Allegato 7 – in bollo

DOMANDA DI L'ISCRIZIONE DELLE UNITÀ NEI REGISTRI (R.N.M.G.) PER USO IN CONTO PROPRIO[1]

Al ________________________________
(A qualsiasi ufficio marittimo)

Il sottoscritto ________________________________, nato a ________________________ il ________________ e residente a ____________________ in via ____________________________ partita IVA ____________________ nella sua qualità di titolare della ditta/legale rappresentante della Soc. ____________________________ con sede a ______________________ via ________________________, iscritta al n. __________________ del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________ per l'attività di ________________________________, proprietaria dell'imbarcazione a motore, iscritta al n. _____________ dei R.N.C. di __________________ (oppure nei RID di __________________) avente le seguenti caratteristiche tecniche:
Lunghezza f.t. m _____________ larghezza m. _____________ della stazza lorda presunta di ___________ t costruita dal cantiere ______________________________ e munita di un motore tipo ________________________ (e.b. e.f.b. f.b.) della potenza di CV _________ (kW __________),

c h i e d e

l'iscrizione dell'unità nei R.N.M.G. ed il rilascio della licenza di navigazione per l'utilizzazione dell'unità in conto proprio per il soddisfacimento di esigenze connesse alla propria attività imprenditoriale e per la navigazione entro 12 miglia dalla costa;

c h i e d e i n o l t r e

che l'unità venga sottoposta a visita dell'Organismo tecnico autorizzato ai fini della idoneità, del rilascio del certificato di stazza e delle annotazioni di sicurezza per l'attività di ____ per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, con n. ________(___) passeggeri a bordo;

c h i e d e i n f i n e

- che all'unità venga assegnato il seguente nome: ____;
- l'assegnazione del nominativo internazionale (nel caso di installazione di un apparato VHF a bordo).

Allego alla presente:

a) titolo di proprietà[2];
b) dichiarazione sostitutiva di residenza e cittadinanza resa a norma del T.U. sulla documentazione amministrativa[3];
c) certificato di potenza del motore, oppure certificato di omologazione e dichiarazione di conformità oppure "dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore";
d) versamento di euro 61,97 sul c.c.p. ________ intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ________________ (causale Capo XV - Cap. 3570);
e) n. 3 marche da bollo (di cui una per la licenza di navigazione e due per il certificato di stazza).

________ lì ___________________

____
Firma

Note:

1) L'unità può essere comandata dal titolare della ditta o da persona con regolare contratto di lavoro munita di patente nautica. Alle unità utilizzate in conto proprio non va rilasciato il ruolino di equipaggio e il personale imbarcato deve avere un contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'unità. Il personale prima di essere impiegato a bordo deve effettuare un corso di addestramento e familiarizzazione per il periodo ritenuto necessario sotto la responsabilità della ditta.
Alle unità impiegate in conto proprio, ai fini della sicurezza, si applica il regolamento di sicurezza approvato con D.P.R. 435/1991.
La tassa di stazionamento che prima pagavano queste unità è stata soppressa dalla legge di riforma della nautica.

2) Il titolo di proprietà può essere costituito dall' estratto del R.N.C. oltre che da quelli indicati dall'art. 2657 cod. civ. Gli atti devono essere registrati all'Ufficio del Territorio.
3) Le dichiarazioni sostitutive rese a norma del T.U. sulla documentazione amministrativa sono esenti da bollo.

Allegato 8 – in bollo

DOMANDA PER IL TRASFERIMENTO DELL'UFFICIO DI ISCRIZIONE

Al ________________________________

(Ufficio di iscrizione dell'unità)

Il sottoscritto __________________________________, nato a__________________ il ________________ e residente a __________________________________ in via ____ C.F.____________________________ proprietario dell'imbarcazione da diporto iscritta al n° ____________________ dei Registri delle Imbarcazioni da Diporto,

c h i e d e

il trasferimento della predetta unità nei Registri della ____ (indicare il nuovo ufficio dove si intende iscrivere l'imbarcazione).

________ lì __________________

____
Firma

Note:
In attesa dello svolgimento del procedimento, l'unità continua a navigare con la licenza di navigazione in possesso, che va restituita all'atto della consegna della nuova licenza.
Al nuovo ufficio, va presentata la seguente documentazione:

1) domanda di iscrizione;
2) versamento di euro 55,00 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - con causale "Capo XV - Cap. 3570 iscrizione e rilascio licenza di navigazione per imbarcazione da diporto;
3) versamento di euro 61,97 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - causale "Capo XV - Cap. 2170";
4) marca da bollo (da applicare sulla nuova licenza di navigazione);
5) pagamento dello stampato della nuova licenza. (anno 2006 euro 2,15 per le unità con marcatura CE e euro 2,31 negli altri casi).

Allegato 9 – in bollo

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAI R.I.D.
DI UNITÀ RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEI NATANTI

Al ________________________________

(Ufficio di iscrizione dell'unità)

Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________________ il ______________ e residente a ______________________________ in via ____

C.F.___________________________________ proprietario dell'imbarcazione da diporto a motore - a vela con m.a. - motoveliero, - lunghezza f.t. m ___________ munita di motore e.b. - f.b. - e.f.b. della potenza di kW_______ iscritta al n.________________ di codesti R.I.D.,

c h i e d e

la cancellazione dell'unità dal Registro delle Imbarcazioni da Diporto, a norma dell'art.13 della legge 50/1971 e successive modificazioni, essendo la lunghezza dell'unità pari o inferiore a 10 metri[1].

Si allega: la licenza di navigazione.

C h i e d e i n o l t r e

il rilascio dell'estratto del R.I.D. (per le sole unità non CE) con gli estremi dell'avvenuta cancellazione[2];

Si allega:

1) ricevuta di versamento di euro 20,00[3];

2) 1 marca da bollo da euro 14,62.

C h i e d e i n f i n e

(solo nel caso di motore e.b. e e.f.b.)

Poiché il codice della nautica ha soppresso i l certificato d'uso del motore, (nel caso di motore e.b. o e.f.b.) la restituzione del documento di potenza del motore (dichiarazione di potenza, certificato di potenza o dichiarazione di omologazione e dichiarazione di conformità).

_________________ lì ___________________

____

Firma[4, 5]

Note:

1) Le unità di lunghezza fino a 10 metri (sia a vela che a motore) possono essere cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto.
2) L'estratto del R.I.D. è facoltativo: è necessario per documentare - in caso di navigazione entro le dodici miglia - che l'unità cancellata dal R.I.D. era abilitata alla navigazione senza alcun limite. Le unità con marchio Œ, cancellate dai registri (natanti), possono navigare nei limiti della categoria di appartenenza (per ulteriori notizie si rinvia alla Sezione abilitazione natanti).
3) I versamenti vanno effettuati su bollettino Mod. CH 8 ter sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'Ufficio di Iscrizione. Possono essere effettuati anche in modo cumulativo.
4) La domanda, a norma del T.U. sulla documentazione amministrativa, non va autenticata quando la firma sia apposta in presenza del funzionario dell'ufficio ovvero quando alla domanda sottoscritta sia allegata fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento dell'interessato, in corso di validità. La domanda e la copia del documento possono essere inviate anche via fax o posta elettronica.
5) Il procedimento amministrativo deve essere portato a temine entro 20 giorni dalla data della presentazione della documentazione prescritta.

Allegato 10

DOMANDA PER RILASCIO DEL DUPLICATO DELLA LICENZA DI NAVIGAZIONE

(da presentare all'ufficio che ha rilasciato il documento originale)

Al ________________________________

Il sottoscritto _________________________________, nato a ________________________ il _____________________ e residente a ________________________ in via____________________________ C.F.___________________________ avendo smarrito la licenza di navigazione dell'imbarcazione iscritta al n.___________________________ di codesti R.I.D.,

c h i e d e

il rilascio del duplicato del documento.

Si allega:

1) ricevuta di versamento di euro 25,00 sul c.c.p.____________intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di__________ con la causale: "Capo XV - Cap. 3570"[1];

2) denuncia di smarrimento/furto/distruzione (non in bollo)[2, 3, 4, 5]

________ lì ___________________

____
Firma

Note:

1) Il versamento della somma sul Capo XV va effettuato (con bollettino Mod. CH8 ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio competente al rilascio del documento (vedi all. allegato 3)
2) La copia della denuncia di smarrimento (di furto o distruzione), con un documento attestante la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria per la navigazione tra i porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità.
3) Pagamento dello stampato della licenza di navigazione (anno 2006, euro 2,15 per unità con marcatura CE e euro 2,31 per le altre unità).
4) Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti possono essere inviati all'ufficio di iscrizione su supporto informatico o per via telematica.
5) Il nuovo documento rilasciato è esente da bollo (art. 7 della legge. 22.12.1990 n. 405).

Allegato 11

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Casistiche limitate alla nautica)

(a norma del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 445/2000)

Io sottoscritto ____________________________________, nato a ____________________________ il ____________________, residente a _______________________ in via ___________________________ n. _______ consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità e dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 del T.U. sulla documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445/2000,

d i c h i a r o

(segnare con una x ciò che interessa)

- ❑ di essere nato a ________________________________ il ______________________________
- ❑ di essere residente a _______________________________ via ________________________________ n ___________
- ❑ di essere cittadino italiano (oppure) ____ che il numero di codice fiscale/partita IVA è il seguente ____
- ❑ di non avere riportato condanne penali
- ❑ di essere celibe /nubile/libero di stato/coniugato con ____
- ❑ che lo stato di famiglia è composto, oltre che da me, dalle seguenti persone: ______________________________________ ____
- ❑ che.______________________.(coniuge, ascendente, discendente) è deceduto a __________________ il _____________
- ❑ di essere iscritto nell'albo/elenco/matricole della gente di mare di ____
- ❑ di essere in possesso del titolo di studio di ____
- ❑ di avere la qualifica professionale di ____
- ❑ di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di qualificazione tecnica _______________________ conseguito presso ____
- ❑ di avere assolto agli obblighi contributivi nei confronti di.____________ (INPS, INAIL,), per il periodo __________________ avendo versato euro ______________________
- ❑ di essere il legale rappresentante di ______________________ in qualità di ____________________ (genitore che esercita la potestà sui figli minori, tutore, curatore)
- ❑ di essere il legale rappresentante di ___________________________________ (società, cooperativa, associazione, ecc.)
- ❑ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- ❑ i seguenti dati personali, a mia conoscenza, contenuti nei registri dello stato civile

_______ lì _________________

____
Firma

Allegato 12 – in bollo

DOMANDA PER IL RINNOVO/CONVALIDA DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA

(all'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova l'unità)

Al___________________________________

Il sottoscritto ____, nato a ______________________________il _________________ e residente a ______________________

in via ____

C.F.___________________________________legale rappresentante/proprietario dell'imbarcazione da diporto iscritta al n.__________ dei R.I.D. di __________________ munita di marcatura CE - della categoria di progettazione _________ (indicare A,B,C,D) abilitata alla seguente specie di navigazione ____,

chiede

Il rinnovo/la convalida del certificato di sicurezza n.____________________________ rilasciato in data _______________ da ____________________________ per la navigazione _______________________________ con n.(____)____________ persone a bordo.

Si allega l'attestazione di idoneità rilasciata dall'Organismo tecnico (notificato o autorizzato) ____________ a seguito della visita periodica/occasionale effettuata all'unità nel porto di ____________ e n. 1 marca da bollo (euro 14,62).

________ lì ___________________

____
Firma

Nota:
Le visite periodiche per il rinnovo del certificato di sicurezza devono essere effettuate alla scadenza del certificato; quelle occasionali ogni qualvolta si rendono necessarie (sostituzione dell'apparato motore, innovazioni alle caratteristiche tecniche, danni all'unità che comportano mutamenti alle condizioni di navigabilità e di sicurezza, quando motivatamente disposto dall'autorità marittima). La validità del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.

Allegato 13

DOCUMENTI PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI UNITÀ DA DIPORTO IMMATRICOLATE

1) **Anche dopo la riforma della nautica il titolo di proprietà può essere costituito da:**

a) atto pubblico;

b) scrittura privata con sottoscrizione autenticata e registrata;

c) dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata;

d) sentenza;

e) per le unità acquistate all'estero il titolo di proprietà può essere costituito dal c.d. "Bill of Sale" legalizzato dall'autorità consolare (salvo che non sia previsto lo status di reciprocità - per i Paesi dell'Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa - L. 106/1990) e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Territorio (ex Registro). Le firme devono essere autenticate. Per il trasferimento nei R.I.D. delle unità usate provenienti dai Paesi comunitari il titolo di proprietà e la documentazione tecnica di idoneità sono sostituiti dal certificato di cancellazione dal registro di provenienza purché da esso risultino le generalità del proprietario e i dati tecnici dell'unità.
Il documento deve essere accompagnato dal certificato di cancellazione dal registro straniero ovvero da una dichiarazione rilasciata dall'autorità governativa dello Stato di bandiera estera che attesti che per l'unità oggetto della vendita la legislazione del Paese non richiede l'iscrizione nei registri. I documenti devono essere tradotti in lingua italiana dall'autorità consolare o da interpreti autorizzati dal tribunale;

f) acquisto a causa di morte: copia autentica (per estratto) del testamento (se esiste) e dichiarazione di accettazione dell'eredità contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio non è valida.

2) **Doppia nota di trascrizione** (entrambe in bollo), come da fac-simile allegato 14.

3) **Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza** resa ai sensi del T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 (vedi all. 36). Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da bollo[1].

4) **Versamento di euro 10,00** sul c.c.p.___________________ intestato alla SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di _____________________ con la causale "Capo XV - cap. 3570 - trascrizione passaggio proprietà imbarcazione - Sigla e n. di iscrizione"[2].

5) **Versamento di euro 15,00** sul c.c.p.__________________ intestato alla SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di ______________________ con la causale "Capo XV - cap. 3570 - aggiornamento licenza di navigazione[2].
I versamenti indicati ai punti 4) e 5) possono essere effettuati cumulativamente.

6) **Versamento di euro 61,97** sul c.c.p.__________________ intestato alla SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di_______con la causale "Capo XV - cap. 2170"[2].

7) **Licenza di navigazione** (originale, ai fini dell'annotazione dell'atto)[3][4].

Note:

1) Se trattasi di società, in luogo del certificato di cittadinanza e di residenza, deve essere presentato il certificato della Camera di Commercio, avente data non anteriore a sei mesi (ovvero dichiarazione sostitutiva) La certificazione è accettata anche oltre il termine dei sei mesi nel caso in cui l'interessato dichiari (in fondo al documento) che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Per le dichiarazioni la legge non prevede alcuna formalità; esse possono essere rese alla presenza del funzionario addetto, purché venga esibito un documento di riconoscimento in corso di validità, oppure possono essere spedite allegando una fotocopia del documento stesso.
2) Il versamento delle somme sul Capo XV va effettuato (su bollettino Mod. CH8 quater) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione (vedi allegato 3).
3) La ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione dei documenti, rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce la licenza navigazione per la durata massima di 20 gg., periodo entro il quale il procedimento deve essere portato a termine.
4) Il passaggio di proprietà e la pubblicità degli altri diritti reali devono essere effettuati nel termine di 60 giorni dalla data dell'atto stesso. Nei casi di inadempienza è prevista una sanzione.

Allegato 14 - in bollo

NOTA DI TRASCRIZIONE

(da presentare in duplice copia e in bollo all'Ufficio di iscrizione dell'unità)

A FAVORE DI (chi ha acquistato)
Sig.___________________________________ nato a ______________________________ il ____________ e residente a ______________________ in via ____
C.F. ____,
di nazionalità _____________________________
in regime di comunione/separazione dei beni con ____.

CONTRO (chi ha venduto)
Sig.__________________________________ nato a ____________________________ il___________ e residente a ________________________ in via____
C.F._____________________________,
di nazionalità _____________________________
in regime di comunione/separazione dei beni con _____________________________.

Si richiede

la trascrizione dell'atto _______________________________ (indicare se sentenza, atto pubblico, scrittura privata o dichiarazione dell'alienante) in data _____________ autenticata dal notaio _________________________________ in data ____________ e registrato all'Ufficio del Territorio di ____________________________ al n.__________________ in data ________________ mediante il quale il Sig.______________________________ vende e trasferisce al Sig.___________________________________ l'imbarcazione da diporto iscritta al n. _________ dei R.I.D. di _______________________, per il prezzo di euro _______________________ interamente pagato[1].

____
L'esibitore (l'autentica non è richiesta)

________________ lì _________________

Note:

1) Se l'acquisto è sottoposto a termine o condizione, se ne deve fare menzione.

a) Copia della nota di trascrizione, munita dell'annotazione della ricezione (giorno e ora), è restituita all'interessato, insieme con la licenza di navigazione dell'unità aggiornata.

b) L'atto di compra-vendita va trascritto nei registri entro il termine di 60 giorni dalla data dell'atto stesso.

c) In caso di acquisto "mortis causa", va allegato il certificato di morte.

Allegato 15

DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO

N° ord.	Tipo di operazione	Diritti, compensi e tributi speciali (Importo in Euro)	
		Tab. A annessa al Codice della nautica (A)	L. 255/91 (B)
1	Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza	300	
2	Visite periodiche e occasionali navi da diporto	75	51,65 (a)
3	Stazzatura e ristazzatura di navi da diporto e rilascio di certificazioni	25	
4	Rilascio licenze di navigazione	25	
5	Aggiornamento licenze di navigazione	15	
6	Rilascio certificato d'uso motore	20	
7	Aggiornamento certificato d'uso motore	10	
8	Esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C	25 (*)	
9	Esami per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto	100 (*)	
10	Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi	30	61,97(b)
11	Rinnovo licenze	25	
12	Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione - Iscrizione o cancellazione di ipoteche, rilascio estratto dai registri	20	61,97(b)
13	Copia di un documento	10	
14	Rilascio di un duplicato	25	
15	Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione	20	

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

(A) - Tab. A - Il versamento va effettuato sul c.c.p. intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (ufficio d'iscrizione dell'unità o la sede di esame) con imputazione al CAPO XV - CAPITOLO 3570.

(B) Legge 255/1991 - Il versamento va effettuato sul c.c.p. della Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato competente (ufficio d'iscrizione dell'unità o sede della visita) icon imputazione al CAPO XV - CAPITOLO 2170.

Note:

(*) Quanto ai diritti di ammissione agli esami (Euro 12,91 per le imbarcazioni e 64,56 per le navi) la norma è stata abrogata. L'art. 64 del codice prevede che l'ammontare verrà fissato annualmente con decreto del Ministro. Il relativo provvedimento non è stato ancora emanato.

a) Per visite alle unità inferiori a 250 TSL l'importo è ridotto al 50% (Euro 25,82).

b) il tributo è dovuto soltanto nei casi di passaggi di proprietà.

Allegato 16

DOMANDA PER OTTENERE IL RIMBORSO DI SOMME CORRISPOSTE ALLO STATO

La domanda va indirizzata agli organi competenti - vedi casistiche sottostanti

Oggetto: Richiesta rimborso di somme corrisposte in eccedenza allo Stato.

Il sottoscritto ___________________, nato ____________ il __________________

e residente a __________________________ in via____

C.F.__________________________,

c h i e d e

Il rimborso della somma di euro____________________ (importo totale ovvero della maggiore somma pagata allo Stato) corrisposta per

____ (vedi casistiche sottostanti).

A) **1° Caso (tassa di stazionamento)** - La domanda va indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo ed Interno - Div. Nav.3 - viale dell'Arte, 16 00144 - Roma.
Indicare l'unità (sigla e n° iscrizione) cui si riferisce il rimborso specificando i motivi della richiesta e gli estremi del/dei versamenti effettuati.
Si allega la seguente documentazione
1) originale o copia autenticata (parte anteriore e posteriore) della ricevuta di versamento in conto corrente postale relativa all'anno[2];
2) copia della licenza di navigazione dell'unità (se prevista) per la quale è stato effettuato il versamento della tassa, con l'indicazione dell'anno di costruzione e della data di prima immatricolazione nei registri nazionali (ai fini del calcolo dell'anzianità).

B) **2° Caso (versamento effettuato erroneamente su c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato)** - La domanda va indirizzata alla competente Capitaneria di Porto che provvede all'istruttoria con le modalità previste dal dispaccio n. 82012740 del 18.3.1995 di Maricogecap.
Si allega la seguente documentazione:
1) originale o copia autenticata (parte anteriore e posteriore) della ricevuta di versamento effettuato sul c.c.p. della Tesoreria competente (versamento corretto);
2) originale (ricevuta e attestazione) del versamento effettuato sul c.c.p. della Tesoreria non competente (versamento errato);
3) quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato relativa al versamento sul c.c.p. errato (di cui al punto 2).

C) **3° Caso (versamento effettuato erroneamente sul c.c.p. 8003 - ovvero 8904 - intestato all'Ufficio del Registro Tasse CC.GG - Roma)** - La domanda completa delle generalità e codice fiscale (in carta libera) va indirizzata "Alla Direzione Regionale per le Entrate - Sezione Staccata di...." (competente per territorio). Per la competenza territoriale vale il luogo (Ufficio Postale) in cui è stato effettuato il versamento.
Nota: Per i versamenti effettuati (e non dovuti) attinenti i servizi marittimi o quelli della navigazione, alla domanda va allegato il nullaosta della competente autorità marittima.

D) **4°Caso (versamento erroneamente effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato per la legge 255/1991 - Capo XV - Cap. 2170)** - La domanda va indirizzata, per competenza, al Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Viale dell'Arte 16 - Roma con medesime procedure e modalità.

_________________ lì ___________________

____
Firma[2]

Note:
1) I versamenti, per essere ammessi al rimborso, devono riportare nella causale gli elementi di individuazione dell'unità (natante ovvero imbarcazione/nave) previsti dall'art. 3 del D.M. 10.1.1991 n. 77.
2) La domanda deve essere avanzata dal soggetto che ha effettuato il versamento e la documentazione va presentata in carta libera. All'effettivo rimborso provvede la Direzione Provinciale del Tesoro, competente per territorio, previo nullaosta del Ministero

Allegato 17 – in bollo

DOMANDA PER PATENTE NAUTICA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Al ________________________________

(Ufficio Marittimo o Provinciale ex MCTC)

<table>
<tr><td rowspan="1">A</td><td>Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni
Cognome ____________________________ Nome ____________________________
Comune di nascita e nazionalità ___________________ data di nascita ___________
Comune di residenza ____ (prov.) _______
Via _________________________________ n. civico ____ tel. ___________________</td><td>Foto formato tessera (solo nei casi previsti per le richieste di cui ai quadri B – C e D)</td><td>Dichiaro che la foto qui a fianco riproduce il sottoscritto
____
Firma</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">c h i e d e</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="3">l’ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica indicata al successivo quadro F.
Consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, rese a norma dell’art. 26 della legge 4.1.1968 n. 15, modificato a norma del D.P.R. 20.10.1998 n. 403, dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 6 del regolamento sulle patenti nautiche;
b) di non aver presentato altrove domanda per conseguire la medesima patente;
c) di essere in possesso della patente nautica n. ___________ rilasciata in data __________ da _______________ per il comando e la condotta di unità da diporto a ________________ per la navigazione __________________, allegata in copia;</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="3">il rilascio della patente nautica - senza esame - indicata al successivo quadro F;</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="3">la sostituzione/il rilascio del duplicato della patente nautica n.____________________ rilasciata in data ___________ da codesto ufficio indicata al successivo quadro F, a seguito di deterioramento del documento/smarrimento/distruzione del documento di cui all’unita denuncia presentata all’autorità di P.S. (cancellare ciò che non interessa);</td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="3">la convalida della patente nautica n._______________ rilasciata in data ______________ da codesto ufficio per la navigazione indicata al successivo quadro F. (Compilare anche il quadro B apponendo il segno x sulla lett. a) e, se in possesso di altra patente, riportare i dati indicati nella lett. c)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">F</td><td colspan="3">Navigazione per la quale si richiede la patente (barrare le caselle che interessano):</td></tr>
<tr><td>❑ Entro 12 miglia dalla costa
❑ Per nave da diporto</td><td colspan="2">❑ Per il comando limitato alle sole unità a motore
❑ Senza alcun limite dalla costa</td></tr>
</table>

________ lì ___________________

____

Firma

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

A) Si attesta che il Sig.______________________, sopra generalizzato, ha presentato a questo ufficio la richiesta di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione ___________________________

a ________________________

Il presente documento autorizza il candidato a comandare e condurre le unità da diporto per le quali ha presentato la domanda, purché a bordo vi sia presente una persona munita di regolare patente nautica, conseguita da almeno tre anni, per un periodo di mesi tre a decorrere dal ________________________.

Timbro e firma ________________________________

B) La presente autorizzazione è prorogata fino al ____________________.

Timbro e firma ________________________________

Documento sostitutivo della patente nautica

Si attesta che al Sig.______________________ sopra generalizzato, in data ____________è stata rilasciata la patente nautica n.____________ per la navigazione ____________________ a ___________________

Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di 30 giorni a decorrere dal ______________________.

Timbro e firma ________________________________

Nota: Il codice della nautica ha istituito la patente per i disabili, ma per l’applicazione della norma bisogna attendere l’emanazione del regolamento di attuazione al codice stesso.

Allegato 18

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI ABILITAZIONE AL COMANDO DELLE UNITÀ DA DIPORTO

(Compilare i quadri del modello che interessano)

A) Ammissione agli esami (per il comando di imbarcazioni e di navi da diporto):

1. Domanda (in duplice copia di cui una in bollo): Compilare i quadri A - B ed F (una copia vistata dall'Ufficio viene restituita al candidato e costituisce autorizzazione provvisoria per esercitarsi a bordo).

2. Certificato medico (in bollo) conforme al modello allegato B) al D.P.R. 9.10.1997 n. 431 (regolamento sulla disciplina delle patenti).

3. N° due foto formato tessera.

4. Attestazione di pagamento della tassa sul c.c.p. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo - Tasse CC.GG. PESCARA - Cod. Tributo 6222 - con la causale. "Tassa di ammissione all'esame per patente nautica". – La tassa di Euro 12,91per le imbarcazioni e 64,56 per le navi è stata soppressa. Secondo la circolare n. N3/2127 del 9.11.2005 il tributo al momento non risulta esigibile. Un apposito decreto stabilirà i nuovi importi.

5. Attestazione di pagamento di euro 25,00 (per le navi euro 100,00) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (vedi. Allegato 3) con la causale: "Capo XV° - Capitolo 3570 - C.E.E.D. **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** - Tributo esame conseguimento patente nautica".

Al momento della prenotazione all'esame deve essere consegnato all'ufficio quanto segue:

6. Attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto (anno 2006 euro 1,52) sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato (vedi allegato 3) con la causale: Capo X Capitolo 2385 C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato "pagamento stampato patente nautica".

7. Marca da bollo (euro 14,62).

Nota: i versamenti indicati ai punti 4, 5 e 6 devono essere effettuati su c.c.p. Mod. CH8 ter

B) Candidati agli esami già in possesso dell'abilitazione a motore che intendono conseguire anche quella a vela con m.a. ovvero l'abilitazione per limiti di navigazione superiori.

1. Domanda (in duplice copia di cui una in bollo): compilare i quadri A - B ed F.

2. Documentazione indicata ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera A).

3. Copia della patente nautica in possesso (non in bollo).

C) Conseguimento di patente nautica - senza esame - da parte del personale militare ed equiparato.

1. Domanda (in bollo): compilare i quadri A - B - C ed F.

2. I documenti indicati ai punti 2, 3, 6 e 7 della precedente lettera A) nonché, a seconda del caso:

a) estratto matricolare (in bollo) ovvero una dichiarazione del Comando di appartenenza: per gli Ufficiali dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto (patente per imbarcazioni o navi da diporto);

b) copia dell'abilitazione (in bollo) rilasciata dalla Marina Militare al rimanente personale delle FF.AA., delle Forze di Polizia e del Corpo dei VV.FF. in servizio (o in congedo da non oltre 5 anni);

c) per gli appartenenti alla Guardia di Finanza copia della specializzazione (in bollo) rilasciata dai Comandi della G. di F.

D) Conseguimento di patenti nautiche - senza esame - da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo (D.M. 5.7.94 n.536)

1. Domanda (in bollo): compilare i quadri A - B - C ed F.

2. Copia del libretto di navigazione (le pagine che interessano - in bollo); ovvero, se pilota, copia autenticata della licenza per pilota (in bollo).

3. I documenti indicati ai punti 2, 3, 6 e 7 della precedente lettera A).

E) Convalida della patente (nuovi modelli)

1. domanda (in bollo): compilare i quadri A - B [lett. a) - c): se in possesso di altra patente] - E ed F.

2. certificato medico (in bollo).

Nota: la domanda può essere presentata direttamente ovvero a mezzo servizio postale con raccomandata all'Ufficio che ha rilasciato la patente, che provvede alla convalida entro trenta giorni.

F) Sostituzione patente nautica deteriorata o illeggibile

1. Domanda (in bollo): compilare i quadri A - B [lett. a) - c): se in possesso di altra patente] - D - F.

2. I documenti indicati ai punti 2 - 3 - 6 e 7 della precedente lett. A).

G) Smarrimento o distruzione della patente nautica

1. Domanda (in duplice copia di cui una in bollo): compilare i quadri A - B [lett. a) - c): se in possesso di altra patente] - D ed F.

2. Copia della denuncia di smarrimento presentata all'autorità di P.S. o ai CC. (carta semplice).

3. I documenti indicati ai punti 3 e 6 della precedente lett. A).

4. Attestazione di pagamento della somma di euro 1,52 sul c.c. p. della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (vedi allegato 3) con la causale: "Capo XV - Cap. 3570 - C.E.E.D. **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** - rilascio duplicato patente nautica".

H) Cambio di residenza

1. Domanda (in bollo): compilare il quadro A.

Nota: La domanda deve essere inoltrata all'Ufficio che ha rilasciato la patente: se presentata direttamente, l'Ufficio provvede ad aggiornarla a vista.

I) Vecchie patenti da sostituire (in occasione della convalida - la convalida delle nuove patenti viene effettuata con talloncino al proprio domicilio)

1. Domanda (in bollo): compilare i quadri A - B [lett. a) - c): se in possesso di altra patente] - E ed F.

2. I documenti indicati ai punti 2 - 3 - 6 e 7 della precedente lett. A).

3. Vecchia patente.

Nota: La tassa di concessione governativa di rilascio e annuale (bollo) per la patente nautica è stata soppressa dall'art.11 della legge 23.12.1999 n.488.

Allegato 19

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI AL COMANDO E ALLA CONDOTTA DI UNITÀ A MOTORE NONCHÉ DI UNITÀ A VELA CON O SENZA MOTORE AUSILIARIO E MOTOVELIERI PER LA NAVIGAZIONE ENTRO DODICI MIGLIA DALLA COSTA

PROVA TEORICA

1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo.
Elica - Timone. Effetti dell'elica sul timone.
b) Teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).
c) Attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).
L'esame teorico sulla vela di cui alle precedenti lett. b) e c) è svolto contemporaneamente alla prova pratica.

2. a) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel - Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarvi.
b) Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.

3. a) Regolamento di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione effettivamente svolta - Tipi di visite e loro periodicità.
b) Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - collisione - falla - incaglio - uomo in mare).
c) Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'imbarcazione.
d) Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo.
e) Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato.

4. a) Regolamenti per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne.
b) Precauzioni in prossimità della costa o su specchi acquei ove si svolgono altre attività nautiche (nuoto – sci nautico - pesca subacquea, ecc.).

5. a) Bollettini meteorologici per la navigazione marittima - Strumenti meteorologici e loro impiego.

6. a) Coordinate geografiche.
b) Carte nautiche - Proiezione di Mercatore.
c) Orientamento e rosa dei venti.
d) Bussole magnetiche.
e) Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità.
f) Elementi di navigazione costiera: concetto di luogo di posizione (con esclusione del carteggio).
g) Prora e rotta - Effetto del vento e della corrente sul moto della nave (deriva e scarroccio).
h) Solcometri e scandagli.
i) Portolano, elenco dei fari e segnali da nebbia.

7. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:
- obblighi, poteri e doveri del comandante;
- attribuzioni dell'autorità marittima e della navigazione interna;
- ordinanze delle autorità marittime locali;
- documenti da tenere a bordo.

b) Norme che regolano lo sci nautico.
Con l'entrata in vigore del codice della navigazione da diporto, il programma comprende inoltre:
c) cenni in materia di ambiente marino: nozione di area marina protetta, aree marine protette istituite, suddivisione in zone, norme di circolazione e divieti, rifiuti di bordo, acque di sentina, batterie esauste e oli usati, segnalazione di casi di inquinamento marino e di soccorso ad animali marini protetti.

PROVA PRATICA

La prova pratica può essere effettuata in mare, nei laghi o, per l'abilitazione a motore, nei fiumi.
Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio.

Allegato 20

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI AL COMANDO E ALLA CONDOTTA DI UNITÀ A MOTORE NONCHÉ DI UNITÀ A VELA CON O SENZA MOTORE AUSILIARIO E MOTOVELIERI PER LA NAVIGAZIONE SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA.

PROVA TEORICA

1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo.
b) Teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).
c) Attrezzatura e manovra delle unità a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela); L'esame teorico di cui alle precedenti lett. b) e c) è svolto contemporaneamente alla prova pratica.
d) Tipi di elica e di timone e loro effetti.
e) Cenni sul galleggiamento e sulla stabilità. - Centri di spinta e di gravità delle unità da diporto.

2. a) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel.
b) Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e il modo di rimediarvi.
c) Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.

3. a) Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a:
1) tipo di visite e loro periodicità;
2) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza, in relazione alla distanza dalla costa;
3) prevenzione incendi ed esplosioni - conoscenza dei sistemi antincendio.
b) Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio – falla – collisione - incaglio uomo in mare).
c) Provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro marittimo e di abbandono di nave.
d) Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo.
e) assistenza e soccorso - Cassetta medicinale di pronto soccorso - Segnali di salvataggio e loro significato.

4. a) Regolamento per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne.
b) Precauzioni in prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto- sci nautico pesca subacquea, ecc.).

5. a) Cenni sulla meteorologia in generale - Atmosfera:pressione, temperatura, umidità e strumenti di misurazione - Venti - Correnti - Lettura della carta del tempo.
b) Bollettini meteorologici per la navigazione marittima - Previsioni meteorologiche locali.

6. a) Coordinate geografiche: differenza di latitudine e di longitudine - latitudini crescenti.
b) Orientamento e rosa dei venti.
c) Elementi di magnetismo terrestre e navale.
d) Bussole magnetiche: compensazione e tabella delle deviazioni residue.
e) Prora - Rotta - Correzione e conversione - Effetto del vento e della corrente.
f) Concetto di ortodromia e lossodromia.
g) Cenni di astronomia: riconoscimento della stella polare, cenni sulla misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli con l'uso del sestante e con l'impiego delle effemeridi nautiche[1].
h) Navigazione stimata: tempo - spazio - velocità.
i) Navigazione costiera: risoluzione dei relativi problemi anche in presenza di vento e corrente.
l) Cenni sugli apparecchi radioelettrici di bordo e loro impiego.
m) Radionavigazione - Sistemi di navigazione iperbolica e satellitare.
n) Fusi orari: calcolo dell'ora locale.
o) Carte nautiche, varie rappresentazioni e impiego - Pubblicazioni nautiche.
p) Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure.

7. a) La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera.

8. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attinente alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:
1) il comandante della nave: doveri e responsabilità;
2) attribuzioni dell'autorità marittima e della navigazione interna, potere di ordinanza;
3) documenti da tenere a bordo delle unità da diporto.
b) Disciplina dello sci nautico.
c) Cenni sulla locazione e noleggio delle unità da diporto.

Con l'entrata in vigore del codice della navigazione da diporto, il programma comprenderà inoltre:
d) cenni in materia di ambiente marino: nozione di area marina protetta, aree marine protette istituite, suddivisione in zone, norme di circolazione e divieti, rifiuti di bordo, acque di sentina, batterie esauste e oli usati, segnalazione di casi di inquinamento marino e di soccorso ad animali marini protetti.

PROVA PRATICA

La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.

Note:
1) La circolare n. 264425 del 28.4.1998 della D.G. Naviglio reca chiarimenti in ordine ai "cenni di astronomia".

Allegato 21

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE AL COMANDO DI NAVI DA DIPORTO

PROVA TEORICA

1° gruppo:

1. Principio di Archimede applicato alla nave: galleggiamento, centro di carena, centro di gravità, riserva di spinta, altezza metacentrica. Stabilità e compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela e dei loro organi principali. Nozioni sull'attrezzatura e manovra delle navi. Elica, timone e loro effetti. Navigazione con tempo cattivo. Manovre corrette per l'ormeggio, il disormeggio, l'ancoraggio e per il recupero di uomo in mare.
2. Apparati di propulsione della nave. Principi di funzionamento degli impianti di propulsione navale; macchinari ausiliari delle navi da diporto.

2° gruppo:

1. I corpi celesti, le costellazioni, la stella polare i pianeti. Sistema solare, fasi lunari, le maree. La terra: configurazione e movimenti.
2. Magnetismo, poli magnetici e geografici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola più in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo. Compensazione delle bussole e tabella delle deviazioni residue.
3. Coordinate geografiche, equatore, meridiani e paralleli; differenza di latitudine e di longitudine. Rosa dei venti. Prore e rotte. Navigazione stimata e costiera. Correzione e conversione della rotta. Strumenti per la misurazione della velocità della nave.
4. Carte nautiche: proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche per la risoluzione dei problemi della navigazione costiera. Pubblicazioni nautiche: portolani e elenco dei fari e segnali da nebbia.
5. Navigazione lossodromica ed ortodromica. Sestante. Misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli e impiego delle effemeridi nautiche. Sistemi di radionavigazione. Determinazione del punto nave in navigazione costiera e in navigazione astronomica con l'ausilio delle apparecchiature elettroniche. Cenni sul radar, sul radiogoniometro e sul loro impiego pratico. Navigazione in prossimità della costa ed in acque ristrette. Scandaglio, vari tipi di scandagli. Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale.
6. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo di navigazione astronomica.

3° gruppo:

1. Elementi di meteorologia Circolazione generale dell'atmosfera. Elementi che caratterizzano il tempo: pressione, temperatura, umidità. Strumenti meteorologici. Formazione delle nubi e loro caratteristiche, i fronti, il vento, il mare le correnti e le maree. Le scale di Beaufort e di Douglas. Pubblicazioni nautiche delle maree e delle correnti.
2. Analisi e interpretazione delle carte meteorologiche. Previsioni meteo locali.

4° gruppo:

1. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare sugli specchi d'acquei ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc.
2. Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto. Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:
   a) poteri, doveri e responsabilità del comandante prima della partenza della nave, durante la navigazione e all'arrivo in porto;
   b) attribuzioni dell'autorità marittima e consolare;
   c) documenti da tenere a bordo delle navi da diporto - cenni sulla locazione e noleggio delle navi da diporto ;
   d) disciplina dello sci nautico;
   e) equipaggio della nave: arruolamento, disciplina, previdenza e assistenza della gente di mare.
3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a:
   a) certificazioni di sicurezza - visite e loro periodicità;
   b) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza in relazione alla distanza dalla costa;
   c) cassetta medicinali di pronto soccorso;
   d) prevenzione degli incendi e impianti per la lotta antincendio;
   e) provvedimenti da adottare in caso di sinistri marittimi (incendio, falla collisione, incaglio, avaria ai mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare);
   f) assistenza e salvataggio: obblighi e responsabilità - segnali di soccorso e di salvataggio.

Con l'entrata in vigore del codice della navigazione da diporto, il programma comprenderà inoltre:

4. Cenni in materia di ambiente marino: nozione di area marina protetta, aree marine protette istituite, suddivisione in zone, norme di circolazione e divieti; rifiuti di bordo, acque di sentina, batterie esauste e oli usati; segnalazione di casi di inquinamento marino e di soccorso ad animali marini protetti.
5. Gli apparati radioelettrici di bordo delle navi da diporto - comunicazioni e relative procedure - cenni sul codice internazionale dei segnali.

PROVA PRATICA

La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.

Allegato 22 – in bollo

DOMANDA PER LO SBARCO DEL MOTORE E RILASCIO DELLA NUOVA LICENZA DI NAVIGAZIONE

(solo per i motori installati entrobordo o entro-fuoribordo)

Al ________________________________
(ufficio di iscrizione)

Il sottoscritto ______________________________, nato a ____________________ il ________________ e residente a ________________ in via ____

C.F.______________________________ proprietario dell'imbarcazione da diporto, iscritta al n.___________ dei R.I.D. di ___________________ (se con marcatura CE indicare a categoria di appartenenza ________ (A,B,C o D),

chiede

l'autorizzazione allo sbarco del motore installato a bordo della predetta unità e il conseguente imbarco di altro motore tipo ________________ della potenza di kW _______________. Le operazioni di sbarco del motore verranno eseguite nel porto di ___________________.

chiede inoltre

il rilascio della nuova licenza di navigazione per l'imbarcazione sopraccitata ed il rinnovo/convalida del certificato di sicurezza n. _____ rilasciato in data _____________ da _________________ per la medesima specie di navigazione.

A tale scopo allega:

1) una dichiarazione di potenza del nuovo motore rilasciata dal costruttore secondo le norme UNI-EN-ISO8665 oppure (per i vecchi motori) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità ovvero il certificato di potenza;
2) la licenza di navigazione e il certificato di sicurezza;
3) ricevuta di versamento di euro 25,00[1];
4) 1 marca da bollo (euro 14,62).
   Si riserva di presentare, non appena autorizzato lo sbarco del motore, l'attestazione di idoneità rilasciata dall'organismo tecnico (autorizzato o notificato) a seguito della visita da effettuare nel porto di ___________________, ai fini del rinnovo del certificato di sicurezza[2].

________ lì ___________________

____
Firma

Note:

1) Il versamento va effettuato con bollettini mod.CH8 quater sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione (causale: Capo XV – Cap. 3570).
2) L'ufficio di iscrizione autorizza lo sbarco, se non esistono diritti reali di garanzia o di godimento trascritti nei registri, dando comunicazione alla Dogana del porto di sbarco del motore, ai fini del pagamento di eventuali diritti doganali. Con l'imbarco del nuovo motore l'unità dovrà essere sottoposta a visita occasionale ai fini del rinnovo del certificato di sicurezza. La visita è richiesta direttamente dal proprietario ad uno degli Organismi notificati o autorizzati, che rilascia l'attestazione di idoneità da presentare all'autorità marittima per il rinnovo del certificato di sicurezza, unitamente al rinnovo della licenza.
   Alla consegna deve essere pagato lo stampato della licenza di navigazione (anno 2006 euro 2,15 per unità CE e euro 2,31 negli altri casi).
   Per il reimpiego del motore sbarcato è necessario richiedere all'Ufficio di iscrizione la restituzione del certificato di omologazione o di potenza o della dichiarazione di potenza.
   Attenzione: Nei casi di sostituzione del motore installato a bordo delle unità non CE", il codice della nautica prevede che laddove si superi del 15% la potenza massima installabile indicata nel certificato di omologazione (per le unità omologate) ovvero quella riportata nella licenza di navigazione (per quelle non omologate), è necessario adeguare le parti interessate alla rimotorizzazione ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria per le unità CE.

Allegato 23 – in bollo

DOMANDA PER LICENZA RTF

(non utilizzabile per il traffico di corrispondenza pubblica)

Al Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale _________________
(della competente Regione) (Tramite l'ufficio di iscrizione)

Il sottoscritto _______________________________, nato a _____________________ il _______________ e residente a ____________________ in via _____________________________ (CAP ____________)

C.F. _________________________________,

c h i e d e

il rilascio della licenza di esercizio per la stazione radiotelefonica Vhf marca ________________ sigla _______________ non utilizzabile per la corrispondenza pubblica - da installare a bordo dell'imbarcazione da diporto iscritta al n. _______/D dei R.I.D. di ___________ di cui si allega fotocopia della licenza di navigazione.

Allego: la dichiarazione di conformità dell'apparato rilasciata dal costruttore e una marca da bollo (euro 14,62).

________ lì ___________________

____
Firma

Note:

a) Gli apparati ricetrasmittenti (fissi e portatili) muniti della dichiarazione di conformità, utilizzati nei casi di emergenza e soccorso, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni. Se impiegati per il traffico di corrispondenza pubblica sono soggetti, invece, al collaudo. Nei casi di collaudo, va effettuato un versamento della somma stabilita per ciascuna zona (l'importo è di circa 250,00 euro, ma varia a seconda della distanza in cui staziona la barca), per le spese del funzionario del Ministero delle Comunicazioni che effettua il collaudo dell'apparato VHF da installare a bordo.

b) L'ufficio di iscrizione assegna all'unità il nominativo internazionale e rilascia la licenza di esercizio provvisoria, provvedendo a inviare la relativa documentazione al competente Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

c) La licenza di esercizio provvisoria è valida fino al rilascio di quella definitiva.

d) L'apparato Vhf può essere utilizzato solo da coloro che sono in possesso del "certificato limitato Rtf". Per ottenere il certificato (senza esame) va presentata apposita domanda alla stessa amministrazione delle comunicazioni. Il modello di domanda è riportato nell'allegato 25.

e) La licenza Rtf va sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato.

Allegato 24 - in bollo

DOMANDA PER LICENZA RTF (per natanti)

(non utilizzabile per il traffico di corrispondenza pubblica)

Al Ministero delle Comunicazioni

Ispettorato Territoriale[1]

____

Il sottoscritto ________________________________, nato a ___________________ il__________________ e residente a ______________________ in via ______________________________________ (CAP ___________) C.F. ______________________________,

c h i e d e

a codesta Direzione Regionale il rilascio della licenza di esercizio per la stazione radiotelefonica Vhf marca _________________________ sigla ________________ non utilizzabile per la corrispondenza pubblica - da utilizzare a bordo di un'unità non iscritta nei registri, rientrante nella categoria dei natanti da diporto[2].

Si allega la dichiarazione di conformità dell'apparato e una marca da bollo (euro 14,62).

________ lì ___________________

____

Firma

Note:

1) La domanda va presentata all'Ispettorato Territoriale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la residenza.

2) Gli apparati ricetrasmittenti (fissi e portatili) muniti della dichiarazione di conformità sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni. Gli apparati sprovvisti di certificazione di conformità sono soggetti al collaudo e di conseguenza, con la presentazione dell'istanza, devono essere anticipate le spese necessarie per il funzionario del Ministero delle Comunicazioni che effettuerà il collaudo dell'apparato Vhf da installare a bordo.
L'Ispettorato Territoriale provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato e rilascerà la licenza di esercizio RTF entro il termine di 45 giorni.
L'apparato Vhf può essere utilizzato solo da coloro che sono in possesso del "certificato limitato RTF". Per ottenere il certificato (senza esame) va presentata apposita domanda alla stessa amministrazione delle comunicazioni. Il modello di domanda è riportato nell'allegato 25.

Allegato 25 – in bollo

RICHIESTA DI CERTIFICATO RTF

Al Ministero delle Comunicazioni

Ispettorato Territoriale di ________________________

(Regionale competente)

Il sottoscritto ____, nato a __________________ il ______________

e residente a _____________________________ in via __________________________ (CAP___________),

chiede

il rilascio del CERTIFICATO LIMITATO DI RADIOTELEFONISTA valido per le navi di stazza lorda fino a 150 tonnellate e aventi stazioni di potenza non superiore ai 60 W, previsto dai decreti ministeriali del 10.8.1965 e 2.1.1970.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso del titolo di studio di _____________________________;

2) di essere cittadino italiano (o comunitario) ______________________________;

3) di possedere le conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal Regolamento Internazionale delle Radiotelecomunicazioni contenute nell'estratto facente parte del decreto ministeriale 10.8.1965, pubblicato sulla G.U. n. 228 del 10.9.1965;

4) di essere a conoscenza del fatto che, in caso di dichiarazioni non conformi al vero o di uso indebito o irregolare dell'apparato stesso, il certificato gli verrà ritirato e verrà perseguito a norma delle vigenti leggi.

Si allegano:

- 2 foto formato tessera, di cui una autenticata[1];
- ricevuta di versamento di euro 0,52 sul c/c n.11026010 intestato a: "Tesoreria Provinciale dello Stato di ________________" (quella competente per territorio) con la causale: "per canoni di concessioni radioelettriche ad uso privato - certificato limitato Rtf)";
- marca da bollo (euro 14,62) da apporre sul certificato.

________ lì ____________________

____

Firma[2]

Note:

1) La foto, a norma del D.P.R. n. 445/2000, può essere legalizzata dal funzionario addetto all'ufficio, se presentata personalmente.

2) La firma non va autenticata quando sia apposta in presenza del funzionario dell'ufficio ovvero quando alla domanda, presentata da terzi o inviata a mezzo posta, sia allegata una fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento dell'interessato, in corso di validità.

Allegato 26 – in bollo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa a norma del T.U. sulle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445
per l'uso dell'apparato VHF solo per soccorso)

Il sottoscritto ________________________________, nato a ________________________ il _______________

e residente a _______________________________________ in via _________________________________,

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del T.U. sulle certificazioni amministrative (D.P.R. 28.12.2000 n.445), che prevede che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

d i c h i a r a

nella sua qualità di proprietario dell'imbarcazione/natante da diporto denominata/o ________________ iscritta al n.________ dei Registri di ______________non iscritta nei registri/già iscritta al n.__________ nominativo internazionale assegnato (o indicativo di chiamata) ________________________, che tra le dotazioni di sicurezza conta anche l'apparecchio Vhf marca ___________ tipo ___________,in possesso della licenza di impianto radiotelefonico rilasciato dal Ministero PP.TT. (ora Ministero delle Comunicazioni) in data _________________, di cui assume la diretta responsabilità circa la funzionalità e l'impegno a limitarne l'uso ai soli fini di emergenza e della sicurezza della navigazione, non intendendo più effettuare traffico di corrispondenza pubblica.

________ lì ___________________

____
Firma[2]

Note:

1) La dichiarazione va compilata in due copie, di cui l'originale (in bollo) deve essere tenuta a bordo allegata al certificato Rtf, e la copia inviata al Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Regionale avente la giurisdizione sull'ufficio di iscrizione dell'unità o di residenza del titolare della licenza Rft (per i natanti).
2) La firma se apposta in presenza del funzionario dell'ufficio non è soggetta ad autentica. Qualora la certificazione venga inviata a mezzo posta, va allegata copia di un documento di identità (non autenticato).

Allegato 27 – in bollo

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA (TARGA PROVA)

Il codice della nautica dispone che per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:

a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare le imbarcazioni o le navi da diporto agli interessati all'acquisto;
c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un porto all'altro o partecipare a saloni nautici internazionali.

Possono richiedere l'autorizzazione alla navigazione temporanea i cantieri navali, i costruttori di motori marini e le aziende di vendita di unità da diporto o di motori marini per il diporto (anche per le unità non nuove, a loro affidate per la vendita o riparazione), che intendano far compiere navigazione temporanea alle proprie imbarcazioni e navi da diporto non ancora abilitate alla navigazione e sprovviste dei prescritti documenti.
La domanda va presentata all'Ufficio Circondariale marittimo o Ufficio Provinciale (ex MCTC) per le imbarcazioni da diporto o, alla Capitanerai di Porto, per le navi, nella cui giurisdizione l'impresa ha la sede principale o secondaria.

Nota: Apposita circolare ha chiarito che anche i natanti possono effettuare la navigazione temporanea con la targa prova.

Documenti da presentare:

1) Domanda in bollo (euro 14,62).
2) Attestazione del versamento di euro 20,00 intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato con la causale "Capo XV - Cap. 3570" (il versamento va effettuato con bollettino Mod. CH8 ter alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione). (Vedi allegato 3).
3) Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini, oppure di azienda di vendita di imbarcazioni e navi da diporto o di motori marini da diporto, del soggetto richiedente.
4) Copia della polizza di assicurazione R.C. nei confronti dei terzi e delle persone trasportate.
5) N. 1 marca da bollo (euro 14,62).

DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA

Al___________________________________

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ il ______________ e residente a _____________________________________ in via __________________________ in qualità di _________________________________ della ditta/società __________________________________ con sede in ________________________________ via ______________________________________
P. IVA n. _________________________

c h i e d e

il rilascio dell' autorizzazione alla navigazione temporanea da utilizzare lungo il percorso _________________________ in navigazione entro ________ miglia dalla costa / senza alcun limite dalla costa/con unità con marchio CE appartenente alla categoria di progettazione __________ (indicare A, B, C o D) oppure con unità senza marcatura CE abilitata alla navigazione ________________________________

Si allega la documentazione prescritta (vedi sopra).

______________ lì __________________

____
Firma

Note:

a) Le unità che effettuano la navigazione temporanea devono essere munite dei mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza necessari per il tipo di navigazione da effettuare per garantire la sicurezza delle persone a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione. Il numero delle persone trasportabili non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità.
b) L'autorizzazione è valida due anni ed è rinnovabile, per lo stesso periodo, con annotazione sul documento originale.
c) l'unità deve essere comandata dal titolare dell'autorizzazione o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con l'intestatario dell'autorizzazione stessa, munita, se prescritto, di regolare abilitazione.

Allegato 28

Decreto 5 ottobre 1999, n. 478
"Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto"
(G.U. n. 295 del 17.12.1999 - entrato in vigore l'1.1.2000)

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
adotta il seguente regolamento

Art. 1
(Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Resta nella responsabilità del conduttore dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende effettivamente intraprendere.
2. La disciplina del presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:
   a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.436, e successive modificazioni;
   b) unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni.
3. Per la navigazione intrapresa con unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, nonché per il motore ausiliario.

Nota: Il testo dell'art. 1 è stato rettificato, come da "errata corrige" pubblicata nella G.U. n. 10 del 14.1.2000).

Art. 2
(Certificato di sicurezza)

1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato A, è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'autorità marittima o della navigazione interna competente, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:
   a) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dall'articolo 11, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.436;
   b) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'articolo 9, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n.436 del 1996, ovvero autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, scelti dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.

Nota: Gli organismi notificati finora riconosciuti dall'Italia sono: l'Istituto Giordano di Bellaria, il R.I.Na, l'Agenzia nazionale certificazioni componenti e prodotti, l'Udicer/Nautitest di Venezia, la Società Quality and Security di Salerno e il Det Norske Veritas-Modulo uno.
Gli organismi autorizzati, previsti dal D. Lgs. n. 314/1998, sono i registri di classificazione delegati dai singoli Stati ad espletare le funzioni in materia di sicurezza della navigazione commerciale, che operano anche per il diporto. Gli organismi autorizzati dall'Italia che possono effettuare le visite di sicurezza a bordo delle unità da diporto sono il R.I.Na., l'American Bureau of Shipping, il registro francese Bureau Veritas e il Germanisher Lloyd. Solo questi ultimi possono effettuare operazioni di stazzatura.

3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), provenienti da Paesi dell'Unione Europea, la documentazione tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.
4. Al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 9, da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo n.314 del 1998, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n.436 del 1996, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante. Per le unità che si trovino in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente regolamento.
5. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità. copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità.
6. Restano valide fino alla loro scadenza le attestazioni di sicurezza rilasciate alle unità da diporto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per tali unità al rilascio del certificato provvede l'autorità marittima o della navigazione interna con le modalità indicate all'articolo 2, comma 4.

Art. 3
(Validità del certificato di sicurezza)

1. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validità:
   a) otto anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A) e B) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive modificazioni, abilitate alla navigazione senza limite dalla costa;
   b) dieci anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive modificazioni, abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa .
2. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, è rinnovato ogni cinque anni. La validità del certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.
3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 2. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti

essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ha l'obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme prescrizione contenuta nell'attestazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
5. L'autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, può disporre motivatamente che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida del certificato di sicurezza con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4.

Art.4

(Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza)

1. Al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni intrinseche di sicurezza dell'unità da diporto, il proprietario ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 5

(Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza)

1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con i decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 (v. nota), nonché dall'Unione Europea o previsti da convenzioni internazionali.
2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari di cui sono dotate le unità da diporto alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione periodica, ove previsto.

Nota:

I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza devono avere i requisiti indicati nelle disposizioni che seguono:

a) zattere di salvataggio conformi al D.M. 12.8.200. n. 219 (quelle conformi al D.M. 2.12.1977 sono tuttora valide ma devono essere revisionate entro il 17.10.2004);
b) apparecchi galleggianti (gonfiabili): conformi al D.M. 29.9.1999 n. 412. (Gli apparecchi galleggianti devono essere controllati ogni 4 anni da parte del fabbricante o da una ditta dallo stesso autorizzata. Il controllo è certificato da una targhetta adesiva).
c) salvagenti anulari o a ferro di cavallo: conforme al D.M. 29.9.1999 n. 385;
d) cinture di salvataggio: conformi al D.M. 10 maggio 1996;
e) riflettori radar: conformi al D.M. 29.9.1999 n. 386;
f) segnali di soccorso conformi al D.M. 29.9.1999 n.387; (per i razzi, i fuochi a mano ed i segnali fumogeni la validità è di 4 anni dalla data di fabbricazione);
g) bussole magnetiche: conformi al D.M. 29.9.1999 n. 388 (le tabelle di deviazione non sono obbligatorie per i natanti).

Con circolare n. 10, “Sicurezza della navigazione”, del 26.10.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto sono state fornite le direttive per il riconoscimento del tipo approvato degli apparecchi, dispositivi e materiali da installare a bordo delle unità da diporto, le cui caratteristiche sono indicate nei decreti sopraindicati.

Art.6

(Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza)

1. Le unità da diporto di cui all'articolo 1, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato B al presente regolamento, in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. I conduttori delle tavole a vela, degli acquascooter e unità similari, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne permettano il rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

Art. 7

(Navigazione occasionale e di prova)

1. La competente autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
2. La competente autorità marittima o della navigazione interna può autorizzare prove di navigazione con unità da diporto, di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

Art. 8

(Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto - tender)

1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, non hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi.

Art. 9

(Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza)

1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) l'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità, con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 19 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 (v. nota).
2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) e b), il certificato di sicurezza è rinnovato o convalidato sulla base di una attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato.

Nota:

Art. 7 del D.M. 232 del 1994 - Visita iniziale della nave da diporto

a) La visita iniziale della nave è intesa ad accertare che essa soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento in relazione alle specie di navigazione cui deve essere destinata.
b) La visita è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende una ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della carena.
c) La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
d) Con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sentito l'ente tecnico, sono emanate disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave.
e) Il decreto di cui al comma 4 stabilisce, altresì, la documentazione da presentare ai fini della visita iniziale.
f) I relativi decreti non sono stati emanati.

Art. 19 del D.M. 232 del 1994 - Protezione contro gli incendi

1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile devono essere realizzati e sistemati in accordo al decreto ministeriale 5 novembre 1987 n. 514 (sostituito dal D.M. 21 settembre 1994 n. 664 - vedi anche D. Lgs. 436 del 14.8.1996 - all.1 - componenti), ed agli altri regolamenti da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi devono essere provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica se previsto l'uso del combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55°C.
3. Qualora esiste un impianto fisso di estinzione incendi deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
4. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori sulle imbarcazioni e navi con motori entrobordo e entrofuoribordo alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 °C o aventi motori a ciclo diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW devono essere dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.400.
6. Sulle navi a motore o a vela con motore ausiliario a navigazione senza alcun limite deve essere sistemata una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio convenientemente ubicate, con relative manichette ed accessori.
7. Estintori portatili di capacità e in numero come richiesto dall'art. 21 (la tabella è riportata all'allegato C), devono essere sistemati in posizione facilmente accessibile. Le caratteristiche degli estintori devono essere in accordo al regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.400.

I decreti richiamati ai comma da 1 a 6 non sono stati emanati.

Art. 10

(Motore ausiliario)

1. Sulle unità da diporto munite di unico motore, può essere installato un motore ausiliario di emergenza, da impiegare in caso di avaria al motore principale.
2. Il secondo motore è considerato ausiliario alla seguenti condizioni:
   a) sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello specchio poppiero;
   b) abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale;
   c) sia munito del certificato d'uso del motore.

Art. 11

(Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive)

1. Le unità da diporto di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive modificazioni, alle condizioni previste dalla norma stessa, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento.
2. Le unità da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, durante le gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi citati.
3. Le unità di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.

Art.12

(Navigazione nelle acque interne)

1. Alle imbarcazioni da diporto che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 2 bis (v. nota) del decreto legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n.498, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, nonché le disposizioni dell'articolo 10 e 13 concernenti il motore ausiliario e il numero delle persone trasportabili.

Nota: Art. 2bis - Per la navigazione in acque interne alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento previsti per i natanti.

Art.13

(Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati)

1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n.50, è determinato come segue:
   a) per lunghezza f.t. fino a 3,50 m n. 3 persone;
   b) per lunghezza f.t. compresa tra 3,51 e 4,50 m n. 4 persone;
   c) per lunghezza f.t. compresa tra 4,51 e 6,00 m n. 5 persone;
   d) per lunghezza f.t. compresa tra 6,00 e 7,50 m n. 6 persone;
   e) per lunghezza f.t. superiore a 7,50 m n. 7 persone.
2. I natanti prototipi, per trasportare un numero di persone superiore a quello indicato al comma 1, devono essere muniti di apposita certificazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.
4. Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

Art.14

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, restano applicabili alle unità da diporto di lunghezza f.t. superiore a 24 metri. Alle imbarcazioni e alle unità da diporto di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto n. 232 del 1994 espressamente richiamate.

Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 29

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

SPECIE DI NAVIGAZIONE

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)								
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) (g)	x	x						
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)
boetta luminosa collegata al salvagente	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle di deviazione (a)	x	x	x					
orologio	x	x						
barometro	x	x						
binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x						
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
apparato Vhf	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							
B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE								
Pompa o altro attrezzo di esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori: come indicato nella tabella all. A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n. 232	(f)	x	x	x	x	x		

Note:

a) Le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. (I periti compensatori per esercitare l'attività devono possedere i requisiti stabiliti dalla Circolare Serie I - n. 23 "Polizia della Navigazione" del 30.6.1932 ed essere iscritti nei registri di cui all'art. 68 C. N.).

b) Le carte nautiche su supporto cartaceo possono essere sostituite da sistemi elettronici di ausilio alla navigazione. Tuttavia, a bordo deve esistere un idoneo sistema di back-up degli ECS (Elettronic Chart System) che può essere costituito da un altro sistema della stessa classe o di classe inferiore oppure da un appropriato portafoglio di carte nautiche su supporto cartaceo a scala 1:250.000 o maggiore in relazione alla navigazione che si intende effettuare.

c) Secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 28 maggio 1988 (all. 37).

d) Nel caso di navigazione diurno fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca .

e) Per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

f) I natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al citato D.M. 232/1994

g) con decreto 12 agosto 2002 n. 219 sono stati stabiliti i requisiti delle nuove zattere di salvataggio da utilizzare a bordo delle unità da diporto. Le vecchie zattere sono ancora valide ma devono essere sottoposte a verifica entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto (17.10.2004). Vedi anche sezione zattere.

Nota: L'art. 29 – comma 11 – del codice della nautica dispone che per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le 12 miglia dalla costa è obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione. La norma non apporta innovazioni alle dotazioni di sicurezza poiché lo strumento di rilevazione è previsto dal regolamento di sicurezza, per la navigazione entro 50 miglia dalla costa.

Tabella degli estintori annessa al D.M. 232/1994 per le unità da diporto senza marcatura CE modificata con D.M. 5.10.1999 n. 478

A) Natanti senza marcatura CE: 1 estintore

Potenza totale installata P (kW)	Capacità estinguente portatile
P <= 18.4	13 B
18.4 < P <= 147	21 B
P > 147	34 B

B) Imbarcazioni senza marcatura CE:

	Numero e capacità estinguente degli estintori		
Potenza totale installata P (kW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore (1)	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti
P <= 18.4	1 da 13 B		1 da 13 B
18.4 < P <= 74	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
74 < P <= 147	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
147 < P <= 294	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
294 < P <= 368	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
P > 368	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 kW: 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 kW 1 da 21 B.

Note:
- Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
- La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.
- Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.
- Per le note esplicative si veda la circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell'ex D.G. Navigazione e Traffico Marittimo.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buon stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

Breve memorandum per il diportista: Verificandosi un incendio nel vano motore va osservata la seguente procedura:

a) fermare immediatamente il motore;
b) staccare l'interruttore principale dell'impianto elettrico. Ricorda di non usare mai acqua o estintori a schiuma sulle apparecchiature elettriche;
c) chiudere la valvola di intercettazione del carburante e quella delle bombole del gas;
d) chiudere la ventilazione del motore e azionare gli estintori a distanza;
e) disporre che le persone a bordo si mettano sopravvento rispetto all'incendio.

In assenza dell'impianto fisso operare con l'estintore portatile. Evitare di aprire completamente il vano motore per non alimentare il fuoco con l'entrata dell'aria e per non essere investiti dalle fiamme. Negli spazi chiusi, come quelli del vano motore delle unità da diporto, una buona tecnica è quella di gettare l'estintore aperto all'interno e richiudere subito il locale facendo così scaricare il contenuto. L'incendio si spegnerà per soffocamento.

Allegato 30

CASSETTA MEDICINALI A BORDO

A) Elenco dei medicinali da tenere a bordo delle unità da diporto (senza equipaggio della gente di mare a bordo)

La dotazione di medicinali minima da tenere a bordo delle imbarcazioni da diporto (quando la navigazione si svolge a distanza superiore alle 12 miglia dalla costa) è stata stabilita con decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 25 maggio 1988 (pubblicato nella G.U. n. 170 del 21.7.1988- Tabella D). I medicinali devono essere contenuti in una cassetta di pronto soccorso costruita con materiale rigido, a chiusura stagna, facilmente asportabile e galleggiante.
La dotazione è composta dai seguenti prodotti:

- disinfettante a base di ammonio quaternario: un flacone da 250 cc;
- ammoniaca: un flacone;
- cerotto adesivo: una confezione;
- cerotto medicato: una confezione;
- cotone idrofilo: un pacco da 250 g;
- forbice comune: una;
- garza idrofila compresse: una confezione;
- garza vaselinata compresse: una confezione;
- laccio emostatico: uno;
- stecche per fratture: una confezione.

B) Per le unità adibite al noleggio (in quest'attività l'equipaggio è formato da personale professionale) il materiale indicato nella lett. A va integrato dal seguente (come da tabella A annessa al D. M. 279/1978)

1. Analgesici - Antipiretici - Antireumatici
   - A base di acido acetilsalicilico: compresse da 500 mg gastroresistenti, n. 20
   - A base di derivati pirazolinici: compresse n. 10, gocce, flaconi n. 1
2. Analgesici – Antispastici
   - Discoidi 10 mg: n. 20
   - Fiale: n. 3
3. Antiemorragici
   - A base di acido tranexanico: fiale da 5 ml
4. Antistaminici - Antiallergici - Antishock
   - A base di desclorfeniramina maleato: compresse 2 mg n. 30
   - A base di metilprednisolone: fiale da 20 mg n.1 scatola
5. Collirio a base di ossibuprocaina: flacone con contagocce da 20 ml n.1
6. Gocce antiodontalgiche (mal di denti): flacone o fialette, n.1
7. Unguento
   - A base di prometazina: crema o pomata 2% tubetti, n.1
   - Contro le ustioni: spray da 100 g flacone o tubetti pomata da 30 g
8. Disinfettanti liquidi per uso esterno
   - Acqua ossigenata a 12 volumi: g 100
   - Tintura di iodio: g 50
9. Bende di mussola idrofila: confezioni di varie misure n. 2
10. Manuale di pronto soccorso
11. Pacchetti sterili di medicazione di varie misure, n. 2
12. Siringhe monouso da cc 5 (n.2) e da cc 10 (n. 2)
13. Termometro clinico

Allegato 31 – in bollo

DOMANDA PER L'IMPIEGO DI UNITÀ DA DIPORTO IN ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E NOLEGGIO

Al________________________________
(ufficio di iscrizione dell'unità)

Il sottoscritto ______________________________, nato a __________________ il ___________________ e residente a _________________________ in via _________________________________ legale rappresentante della Società/Ditta Individuale __________________________________, con sede a _____________________ in via ________________________ partita IVA._____________________ iscritta al n.________________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________________, esercente l'attività di locazione e di noleggio di unità da diporto,

dichiara

che le sotto notate unità da diporto (imbarcazioni/navi) iscritte presso codesto ufficio verranno utilizzate mediante contratti di locazione e noleggio[5], per l'insegnamento della navigazione da diporto, come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo (indicare lo scopo - per l'impiego di unità di bandiera di uno dei Paesi dell'Unione Europea vedi nota 1):

1) Sigla ____________ N° ______________ _______________________ (indicare se in qualità di proprietario o armatore).

2) Sigla ____________ N° ______________ _______________________

3) Sigla ____________ N° ______________ _______________________

In relazione a quanto sopra, a norma delle vigenti disposizioni, chiede che l'esercizio dell'attività svolta venga annotato sulla licenza di navigazione delle predette unità e nei R.I.D./R.N.D. di codesto ufficio[2 e 6].

Si allega:

a) licenza di navigazione della/delle unità predette, unitamente al certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000)[3];

b) ricevuta di versamento di euro 15,00 (per ciascuna unità adibita a locazione/noleggio)[4];

____________ lì ___________________

____
Firma

Note:

1) Per l'esercizio dell'attività di locazione e di noleggio con unità da diporto di bandiera comunitaria vedi l'allegato 32.
2) L'autorità marittima annota l'attività svolta dall'unità sulla licenza di navigazione e rilascia il "ruolino di equipaggio" (se adibite a noleggio).
3) Le unità impiegate nel noleggio beneficiano del gasolio agevolato.
4) Il versamento deve essere effettuato sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione di ciascuna unità con la causale: Capo XV - Cap. 3570 -"aggiornamento licenza di navigazione".
5) Il codice della nautica dispone che il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e navi da diporto vada fatto per iscritto a pena di nullità e l'originale o la copia conforme deve essere tenuto a bordo.
6) Le unità da diporto impiegate ad uso commerciale possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite, risultanti dalla licenza di navigazione.

Allegato 32 – in duplice copia in bollo

DOMANDA PER L'IMPIEGO DI UNITÀ DA DIPORTO DI BANDIERA COMUNITARIA IN ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E NOLEGGIO

Al ______________________________

(Ufficio Marittimo avente giurisdizione ove l'unità staziona[1])

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________ il ____________

e residente a ____________ in via ____________________ codice fiscale ________________,

legale rappresentante della società/ditta Individuale ______________________________, con sede a

____________________ in ________________, partita IVA ______________________

iscritta al n ____________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________

per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio di unità da diporto,

d i c h i a r a

1) di essere proprietario/armatore della sotto notata unità, di bandiera ____________, (Paese appartenente all'Area Economica Europea), avente le seguenti caratteristiche:
- nome ____________(eventuale) - bandiera ________, porto di iscrizione _________ numero_________;
- tipo __________(a vela con m.a., a motore) - potenza motore: kW_____
- lunghezza f.t. m____;
- abilitata alla navigazione ____________________________
- persone componenti l'equipaggio n: _________ (___________)
- persone trasportabili n: __________ (___________)
- certificazione di idoneità valida fino al ____________________

2) di utilizzare la predetta unità per l'attività di ____________ (indicare se locazione e noleggio, insegnamento della navigazione da diporto o di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo)[2].

Si allega:

a) il titolo che attribuisce la disponibilità dell'unità;

b) copia delle certificazione di sicurezza;

c) copia della polizza di assicurazione a garanzia delle persone a bordo e della Resp. Civile verso terzi.

In relazione a quanto sopra, a norma delle vigenti disposizioni, si presenta l'unita istanza, in duplice copia, con preghiera di volerne restituire una copia munita dell'annotazione relativa all'attività svolta dalla predetta unità.

________ lì ________________

____

Firma

____

____

Timbro dell'Autorità marittima

Prot. n.__________________ Visto:

Note:

1) La domanda va presenta in due copie di cui una, vistata dall'autorità marittima, deve essere tenuta a bordo. Se lo Stato di bandiera non prevede la certificazione di sicurezza, l'unità va sottoposta a visita ai fini del rilascio del certificato di sicurezza.

2) Le unità impiegate nel noleggio beneficiano del gasolio agevolato.

Allegato 33

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELLA GENTE DI MARE

Alla Capitaneria di Porto di ________________________[1].

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________ il ___________, di nazionalità italiana (o comunitaria), codice fiscale __________________________ residente a _______________________ (prov.____) in via __________________________ n° ____ C.A.P. __________ (tel.______________________)

c h i e d e

l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di PRIMA categoria[2] di codesto Ufficio, con la qualifica di Mozzo per il traffico locale.
Si allegano i sotto notati documenti (tutti in carta semplice):

1. estratto dell'atto di nascita, certificati di residenza e di cittadinanza (ovvero una dichiarazione sostitutiva resa a norma del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000);
2. n. 4 fotografie formato cm 7x10, con spazio bianco a sinistra, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta dal funzionario dell'ufficio);
3. fotocopia del tesserino del codice fiscale, autenticata;
4. certificati di idoneità fisica (rilasciato dal medico di porto), del gruppo sanguigno e di vaccinazione antitetanica (1ª e 2ª inoculazione), rilasciati dalla ASL;
5. dichiarazione del consenso dei genitori, per i minorenni, fatta dinanzi all'autorità comunale o marittima;
6. certificato di idoneità al nuoto ed alla voga, rilasciato dall'autorità marittima[3];

________ lì ___________________

____
Firma

Note:
Se la domanda è presenta tramite terzi o agenzie delegate, ovvero inviata per posta, occorre allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Qualora presentata personalmente all'ufficio, è sufficiente esibire un documento di identità in corso di validità.

1) La domanda per l'iscrizione nella gente di mare va presentata alla Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione si trova il Comune di residenza del richiedente. Per l'iscrizione nella terza categoria non è richiesto il certificato di idoneità fisica indicato al punto 6.

2) L'art.10 della legge 7.12.1999 n. 472 ha abolito il limite di età (sempre non inferiore a 15 anni) per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di qualsiasi categoria, per cui l'iscrizione può essere richiesta anche nella prima categoria. In tal caso la richiesta va presentata alla Capitaneria di Porto avente giurisdizione sul luogo ove si ha la residenza.

3) Le prove di idoneità al nuoto e alla voga devono essere effettuate presso l'ufficio marittimo dove è stata richiesta l'iscrizione (le modalità per eseguire le prove sono stabilite dall'Ufficio marittimo, secondo un calendario mensile).

Allegato 34 – in bollo

DOMANDA PER L'IMPIEGO DI NATANTI IN ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E NOLEGGIO PER USI RICREATIVI E TURISTICI (1)

Al________________________________

(all'Ufficio Circondariale Marittimo di ______________________)

Il sottoscritto _________________________________, nato a ______________________ il ________________ e residente a ________________ via _____________________ in qualità di legale rappresentante della società/ditta Individuale _____________ con sede a _______________ partita IVA n._____________________ iscritta al n.________________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________________, esercente l'attività di locazione/noleggio con natanti da diporto,

dichiara

che i sotto notati natanti da diporto, verranno utilizzati per l'esercizio dell'attività di locazione / noleggio con le modalità previste dall'ordinanza n.__________________________ in data ____________di _________________:

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _________________ n. progressivo __________________
   lunghezza f.t. cm _________ larghezza cm __________ potenza massima del motore applicabile kW ______n° max. persone trasportabili: ________ Assicurazione __________________

2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _________________ n. progressivo __________________
   lunghezza f.t. cm _________ larghezza cm __________ potenza massima del motore applicabile kW ______n° max. persone trasportabili: ________ Assicurazione __________________

3. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _________________ n. progressivo __________________
   lunghezza f.t. cm _________ larghezza cm __________ potenza massima del motore applicabile kW ______n° max. persone trasportabili: ________ Assicurazione __________________

4. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _________________ n. progressivo __________________
   lunghezza f.t. cm _________ larghezza cm __________ potenza massima del motore applicabile kW ______n° max. persone trasportabili: ________ Assicurazione __________________

Dichiara inoltre che i natanti sopraindicati, se impiegati nell'attività di noleggio, verranno condotti dal sotto notato personale dipendente (o dal titolare) dell'impresa:

1) Cognome _____________________ nome _________________________ nato a _____________ il ____________ e residente in via _______________ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: _____________________.

2) Cognome _____________________ nome _________________________ nato a _____________ il ____________ e residente in via _______________ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: _____________________.

I natanti sopra indicati saranno impiegati nel Comune di __________________ località _______________ nel tratto di costa compreso ________________________.

Allega il certificato d'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio (o dichiarazione sostitutiva resa a norma del T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000).

________ lì ___________________

____

Firma

Note:

1) La presente domanda è riportata a titolo puramente esemplificativo, poiché la disciplina può variare da circondario a circondario. Si raccomanda, perciò, di prendere visione della relativa ordinanza del Capo di Circondario Marittimo della zona in cui si esercita l'attività di locazione/noleggio con natanti.

2) Copia della domanda vistata dall'autorità marittima deve essere tenuta a bordo.

3) I natanti impiegati nell'attività di noleggio beneficiano del gasolio agevolato.

Allegato 35

CONTRATTO DI IMBARCO

Compartimento Marittimo di ______________________________

____
Timbro dell'Ufficio Marittimo

L'anno __________ il giorno _____ del mese di __________ innanzi a noi ______________________ ufficiale di porto delegato dal signor comandante di porto a ricevere i contratti di imbarco, presenti gli infrascritti testimoni, si è presentato il signor ______________________ il quale in forza di atto del ______________________ rogito ______________________ è costituito procuratore __________ armatore __________ della nave/imbarcazione da diporto denominata ________________ di tonn. _____ lunghezza f.t. cm __________ iscritta al n.__________ dei R.I.D./R.N.D. di ________________ e le persone qui appresso indicate, essendo i minorenni muniti di regolare consenso, le quali, dovendo far parte dell'equipaggio, della sopraddetta nave/imbarcazione da diporto, dichiarano di imbarcarsi ai patti e condizioni stabiliti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t s.l. adibite al trasporto di merci, passeggeri ed a qualunque altro tipo di traffico con esclusione dei marittimi imbarcati su navi già oggetto di altro contratto di lavoro.

Il presente contratto è stipulato a tempo **determinato/indeterminato** con decorrenza dal ______________ per la durata di ____________________

Data lettura delle norme del detto contratto collettivo, che ad ogni fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nel presente contratto, data altresì lettura di quest'ultimo, le parti hanno pienamente confermato, sottoscrivendo con noi e i testimoni presenti all'atto.

Cognome e nome	Compartimento di iscrizione	Classe di leva	Grado a bordo	Numero di matricola	Paga

Il marittimo ____________________

I testimoni
1 ____________________
2 ____________________

L'armatore ____________________

L'Ufficiale di porto ____________________

Note:

a) La legge di riforma della nautica non ha mutato il rapporto di lavoro a bordo. Il contratto di arruolamento va compilato, in carta semplice, in quattro copie (per il marittimo, l'armatore, l'autorità marittima e l'Ufficio del Territorio). L'Ufficio marittimo che procede alla stipula provvede anche alla registrazione del contratto presso l'Ufficio del Territorio.

b) Il contratto di arruolamento è soggetto alla tassa di registrazione.

c) Va effettuato il versamento di euro 1,55 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'Ufficio marittimo ove avviene la stipula del contratto, con la causale: Capo XV – Cap. 3570 "diritti di scritturazione". Copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento va consegnata all'Ufficio Marittimo.

d) L'imbarco è effettuato sul ruolino di equipaggio rilasciato all'unità dall'autorità marittima locale. Nei successivi 5 giorni l'armatore deve dare comunicazione all'INPS.

e) La legge di riforma della nautica prevede che le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate nel charter, sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il rapporto di lavoro del personale extracomunitario imbarcato sulle medesime unità può essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in Italia ovvero nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario, a scelta delle parti, nel rispetto delle convenzioni dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) per il settore marittimo.

Allegato 36

BOLLETTINO DEL MARE

data ______________
ora ______________

Zone di previsione del **Meteo Mar** e del **Bollettino del Mare**

METEO MAR CANALI: *in Italia* = canale 68 *in Francia* = canale 79
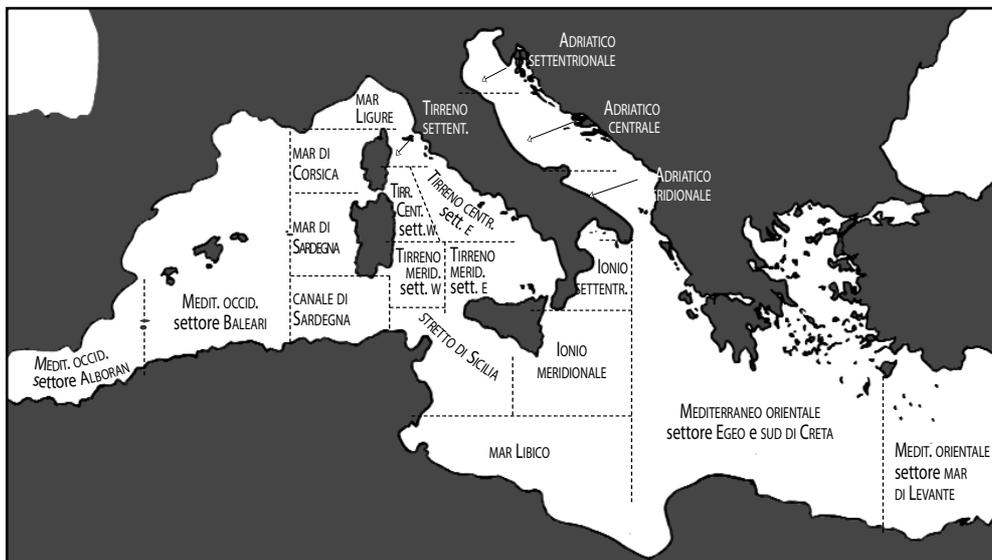
1) Avvisi:

- Burrasche in corso
- Burrasche previste
- Temporali in corso
- Temporali previsti

2) Situazione

3) Previsione e tendenza:

Mari	V	C	Vis	S	T	Mari	V	C	Vis	S	T
Mar Ligure						Adriatico merid.					
Mar di Corsica						Adriatico centrale					
Mar di Sardegna						Adriatico settentr.					
Can. di Sardegna						Mediter. orien.					
Tirreno settentr.						EGEO E SUD CRETA					
Tirreno centr. W						Mediter. orien.					
Tirreno centr. E						MAR DI LEVANTE					
Tirreno merid. W						Mediterraneo occid.					
Tirreno merid. E						ALBORAN					
Stretto di Sicilia						Mediterraneo occid.					
Ionio meridionale						BALEARI					
Ionio settentrion.						Mar Libico					

V = venti C = cielo Vis = visibilità S = stato del mare T = tendenza